

***INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA  
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA***

—

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI  
PER LE QUALI È PERVENUTA  
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

---

AMORUSO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nella prima seduta del consiglio comunale di Bisceglie, svoltasi il 17 luglio 1996, si è proceduto alla convalida di tutti gli eletti ad eccezione di uno di forza Italia, Vincenzo Di Pinto;

la mancata convalida dell'elezione di quest'ultimo è stata motivata dalle forze di maggioranza con un riferimento alla carica, dallo stesso in precedenza ricoperta, di consigliere di amministrazione della spa « Vigiliae » (con capitale maggioritario del comune di Bisceglie);

in realtà, l'articolo 2, comma 1, della legge 23 aprile 1981, n. 154, annovera la condizione di cui sopra tra le cause di ineleggibilità che, ai sensi del comma 2 del predetto articolo, non hanno però effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature;

il signor Di Pinto aveva già rimosso, alla data dell'11 maggio 1996 (ultimo giorno utile per la presentazione delle liste), la suddetta condizione di ineleggibilità, essendosi dimesso dalla carica di consigliere del « Vigiliae » con telegramma datato 8 maggio 1996;

la cessazione tempestiva dalla suddetta carica era ed è comprovata dal certificato storico del registro pubblico delle imprese di Bari;

peraltro, inspiegabilmente la delibera consiliare di esclusione del Di Pinto è stata adottata senza i preventivi pareri obbligatori di cui all'articolo 53 della legge n. 142 del 1990;

invece, nel testo della delibera si dà atto falsamente del rilascio dei pareri di legge ed alla stessa ne risultano allegati materialmente alcuni, estrapolati in fotocopia da una diversa proposta di delibera (come è comprovato dalla data di formulazione degli stessi);

tali rilievi sono stati oggetto di apposito esposto presentato alla procura della Repubblica di Trani;

il sostituto procuratore competente ha richiesto l'archiviazione della notizia di reato perché, pur avendo riscontrato la mancanza dei suddetti pareri, ha ritenuto i vizi rilevati attribuibili alla semplice « carenza istruttoria », negando così la configurabilità di un abuso d'ufficio;

ciò costituisce un'improvvisa ed inspiegabile inversione di tendenza della procura di Trani che, per vizi di entità inferiore a quelli in esame, in passato ha richiesto costantemente il rinvio a giudizio degli indagati per abuso di ufficio;

inoltre, nel giudizio elettorale incardinatosi presso il tribunale di Trani, per effetto del ricorso presentato dal Di Pinto, il procuratore della Repubblica presso il citato tribunale che, come per legge, era presente al giudizio per esprimere un parere (nella specie ha chiesto il rigetto del ricorso), è entrato in camera di consiglio mentre la corte era riunita per deliberare in merito (come riportato dalla stampa locale, ed in particolare dal giornale *La Città*);

appare dunque indispensabile intraprendere tutte le iniziative necessarie per fare chiarezza sulla vicenda di cui in premessa e per garantire la corretta ed imparziale applicazione della normativa vigente in materia di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale —:

se, alla luce dei fatti riportati in premessa, non ritenga di attivare i propri poteri ispettivi nei riguardi degli uffici giudiziari che si sono occupati della vicenda in esame. (4-05244)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

*Lo scrivente non ha veste istituzionale per esprimere valutazioni attinenti al merito della richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero nell'ambito del procedimento penale iscritto a carico di alcuni consiglieri del Comune di Bisceglie per il reato di abuso di ufficio.*

*D'altro canto, l'atto in questione non presenta tratti d'abnormità o macroscopica violazione di legge tali da consentire apprezzamenti rilevanti nell'ambito disciplinare.*

*Per ciò che riguarda poi la circostanza secondo cui il magistrato del pubblico ministero si sarebbe introdotto nella camera di consiglio mentre la Corte era riunita per deliberare in merito al giudizio elettorale, si osserva che non sono stati rilevati oggettivi elementi di riscontro.*

*Al riguardo il magistrato interessato ha rappresentato di essere rimasto sulla soglia della Camera di consiglio, nella quale erano appena entrati i componenti del collegio, per il solo tempo strettamente necessario per informare il presidente del fatto che avrebbe atteso la decisione nella sua stanza, al fine di utilizzare il tempo per svolgere il lavoro ordinario. Tale versione appare verosimile e conforme a consuetudine e non è comunque smentita da elementi di segno contrario.*

*In tale situazione, non si ravvisa la necessità di avviare accertamenti ispettivi.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

ANGELONI. — *Al Ministro delle finanze.*  
— Per sapere — premesso che:

da alcuni anni si assiste ad un continuo allungamento dei termini dei rimborsi IVA; ciò è causa di notevoli danni economici soprattutto alle piccole e medie imprese ed aziende agricole, che sono costrette all'indebitamento bancario per far fronte alle inefficienze del sistema nei rimborsi IVA. Inoltre, i contribuenti iniziano a dare segni di nervosismo, anche perché le banche locali, visti i ritardi accumulati, non solo hanno aumentato i tassi di inte-

resse, ma addirittura, non avendo più la certezza dei rimborsi, richiedono il rapido rientro dai debiti, con gravi conseguenze per le imprese che, oltretutto, non possono richiedere gli anticipi sui crediti IVA maturati nel 1995 (dichiarazione IVA 1996).

I problemi sono di duplice natura: a) imprese non titolari di conto fiscale (normalmente le imprese agricole individuali): nella provincia dell'Aquila, alla data odierna la maggior parte dei rimborsi relativi all'anno di imposta 1994 (dichiarazione IVA presentata nel 1995), non sono stati evasi nonostante la presentazione delle polizze fideiussorie da parte dei contribuenti. Le ragioni vanno attribuite al mancato accredito dei fondi all'Ufficio IVA aquilano; b) imprese titolari di conto fiscale: nella provincia dell'Aquila si assiste ad un fenomeno paradossale. L'Ufficio IVA ha predisposto gli elenchi di liquidazione e li ha trasmessi per il successivo rimborso all'esattoria e quest'ultima ha effettuato un rimborso di circa 20 miliardi ad una grande azienda multinazionale; ciò ha comportato il prosciugamento delle disponibilità, per cui le piccole e medie imprese locali non riescono ad ottenere i rimborsi proprio per la mancanza di fondi.

La vicenda lascia particolarmente perplessi anche alla luce di quanto pubblicato dal *Sole 24 Ore* del 29 maggio 1996 in merito al funzionamento del conto fiscale. Infatti, l'Ascotributi (l'associazione che raggruppa i concessionari della riscossione) ha diramato le graduatorie in base alla percentuale di rimborsi tramite conto fiscale in relazione ai rimborsi totale nel 1995: da tale graduatoria emerge che nella provincia dell'Aquila la percentuale di rimborsi effettuati tramite conto fiscale è molto bassa: inoltre a fronte di versamenti per oltre 408 miliardi di lire i rimborsi, effettuati dal concessionario tramite conto fiscale, sono stati erogati solo 35 miliardi di lire. Quindi, non è chiaro il motivo per cui, a fronte di sufficienti disponibilità, le erogazioni non solo sono molto basse, ma addirittura avvengono con notevole lentezza —:

quali provvedimenti intenda adottare il Ministro interrogato per fare in modo

che gli organi preposti accreditino, con ogni sollecitudine, le somme necessarie a rimborsare i crediti IVA vantati dai contribuenti privi di conto fiscale, per l'anno di imposta 1994;

quali provvedimenti intenda adottare per modificare le norme che disciplinano i rimborsi IVA tramite il conto fiscale, al fine di evitare quanto avvenuto nella provincia dell'Aquila, dove, a causa di un rimborso miliardario ad una multinazionale, centinaia di piccole e medie imprese (quelle più bisognose ed indifese nei confronti del sistema creditizio) sono costrette ad attendere addirittura anni per ottenere quanto loro dovuto;

quali provvedimenti intenda adottare per modificare le norme che disciplinano i rimborsi IVA tramite il conto fiscale, relativamente al fatto che le esattorie trattengono le somme da accreditare ai contribuenti oltre 45 giorni di tempo loro concesso;

quali provvedimenti intenda adottare per evitare un evidente conflitto di interessi da parte delle esattorie (gestite dalle banche) e gli stessi istituti di credito, che anticipano i rimborsi IVA ai contribuenti a tassi di interesse elevatissimi. (4-00812)

**RISPOSTA.** — con l'interrogazione cui si risponde, la S.V. Onorevole ha chiesto di conoscere i motivi che hanno determinato i notevoli ritardi nella effettuazione dei rimborsi IVA sia per le imprese non titolari di conto fiscale, sia per quelle che invece ne risultano intestatarie con particolare riferimento alla provincia di l'Aquila.

La S.V. Onorevole ha, infatti, evidenziato che la maggior parte dei rimborsi relativi all'anno d'imposta 1994 per le imprese non titolari di conto fiscale, non sono stati evasi a causa del mancato accreditamento di fondi all'Ufficio aquilano.

Al riguardo, la competente Direzione Centrale per la Riscossione ha precisato che nell'anno 1995 ha provveduto per l'accREDITAMENTO dei fondi richiesti al suddetto ufficio per un ammontare di lire 2.600.000.000 sul capitolo di spesa 3519

« Restituzioni e rimborsi dell'IVA » e di lire 650.000.000 sul capitolo 3501 « Interessi di mora da corrispondere ai contribuenti sulle somme indebitamente corrisposte dall'Era-rio per tasse ed imposte indirette sugli affari. Interessi da corrispondere ai contribuenti sulle somme da rimborsare a titolo di IVA ».

Tuttavia, attraverso un esame dei tabulati forniti dalla Ragioneria Generale dello Stato, è risultato che dei fondi accreditati sono stati mandati in economia lire 1.198.329.000 sul capitolo 3519 e lire 650.000.000 sul capitolo 3501.

Pertanto, le ragioni che hanno determinato il ritardo nella effettuazione dei rimborsi IVA ai soggetti non titolari di conto fiscale sono attribuibili alle difficoltà operative in cui si sono ritrovati gli Uffici IVA in genere, in conseguenza della legge di abolizione delle contabilità speciali (decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547 convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 1994, n. 644).

Infatti, con l'entrata in vigore della suddetta legge, non è stato più possibile, per i rimborsi maturati successivamente al 31 dicembre 1993 scaturenti dall'obbligo di rivalsa (sancito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) e richiesti con dichiarazione annuale IVA, l'utilizzo del capitolo 1322 di contabilità speciale.

Al riguardo, il Centro Informativo del Dipartimento Entrate, con circolare n. 85/E del 1 aprile 1996 concernente la « liquidazione dei rimborsi Iva con ordinativi tratti da capitoli di bilancio », ha impartito agli uffici le opportune istruzioni in merito alle procedure automatiche predisposte al fine di consentire la liquidazione dei rimborsi con ordinativi tratti dai fondi disponibili negli appositi capitoli di bilancio.

Per quanto concerne, invece, le imprese titolari di conto fiscale, la mancata erogazione, per indisponibilità di fondi da parte del concessionario, dei rimborsi disposti dall'Ufficio IVA di l'Aquila a favore di piccole e medie imprese, può trovare spiegazione nell'obbligo per il concessionario di provvedere ai rimborsi in argomento, tra l'altro, secondo un inderogabile ordine cronologico.

Infatti i rimborsi tramite conto fiscale devono essere erogati, a norma dell'articolo 20, comma 4, del Regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, approvato con decreto interministeriale del 28 dicembre 1993, n. 567, rispettando « l'ordine cronologico e per ciascuna giornata in ordine crescente d'importo ». Pertanto il motivo per cui il concessionario abbia provveduto al rimborso in favore della azienda multinazionale, menzionata dalla S.V. Onorevole, è da ravvisarsi nella posizione cronologica del rimborso stesso all'interno dell'elenco generale di rimborsi, comprensivo sia delle liste di rimborso inviate dagli uffici finanziari sia dei rimborsi richiesti dai contribuenti direttamente al concessionario.

Con riguardo alla graduatoria elaborata dall'Ascotributi e pubblicata sul Sole 24 Ore del 29 maggio 1996 sembra che i dati comunicati dall'Ascotributi non si riferiscano ai soli versamenti IVA ed ai relativi rimborsi, bensì al volume complessivo dei versamenti affluenti al conto ed al volume totale dei rimborsi eseguiti, tramite quest'ultimo per ogni tipo d'imposta.

Si precisa, comunque, che i rimborsi tramite conto fiscale devono essere eseguiti prelevando le somme per i rimborsi « dagli specifici fondi riscossi e non ancora versati all'Erario », così come stabilito dall'articolo 78, comma 33, lett. d), della legge n. 413 del 1991 istitutiva del conto fiscale e come ribadito nel sopra citato, articolo 20.

I rimborsi, infatti, sono effettuati utilizzando le somme giornalmente disponibili riscosse per la medesima imposta per la quale sono richiesti: ad esempio, al rimborso IVA il concessionario deve provvedere utilizzando le somme riscosse a titolo di IVA e non ancora riversate all'Erario.

In virtù delle osservazioni fin qui esposte è quindi comprensibile la motivazione per la quale, con specifico riguardo ai rimborsi IVA, non è stato possibile dare seguito ai rimborsi a favore delle piccole e medie imprese della provincia di l'Aquila.

Si segnala che la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante « Misure di razionalizzazione della finanza pubblica », prevede all'articolo 3, comma 134, la delega al Governo per la emanazione di decreti legislativi

contenenti disposizioni volte a semplificare gli adempimenti dei contribuenti, a modernizzare il sistema di gestione delle dichiarazioni ed a riorganizzare il lavoro degli uffici finanziari in modo da assicurare, tra l'altro, oltre alla esecuzione di controlli automatici, la semplificazione, anche mediante utilizzazione esclusiva di procedure automatizzate, del sistema dei rimborsi relativi alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto, alle tasse e altre imposte indirette sugli affari.

La Commissione di studio, a tal fine costituita, ha già predisposto i relativi schemi di provvedimenti legislativi, che sono stati trasmessi, previa autorizzazione del Consiglio dei Ministri, alla Commissione parlamentare, di cui all'articolo 3, comma 13, della citata legge 662, per l'acquisizione del prescritto parere.

Si segnala, altresì, che il recente decreto-legge 10 marzo 1997, n. 50, convertito dalla legge 9 maggio 1997, n. 122, ha introdotto, per l'anno 1997, il limite massimo di lire 500 milioni di lire per i rimborsi erogati dal concessionario tramite conto fiscale.

Il Ministro delle finanze: Visco.

ARMOSINO, CARMELO CARRARA e DONATO BRUNO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — permesso che:

il dottor Giulio Catelani si è da tempo dimesso dalla carica di procuratore generale presso la corte d'appello di Milano;

nonostante il tempo trascorso, la carica suddetta risulta a tutt'oggi vacante;

la commissione competente del CSM ha indicato il dottor Pintus quale nuovo procuratore generale di Milano;

il CSM non ha ancora provveduto a tale nomina;

la procura generale presso la corte d'appello svolge funzioni di controllo e di sorveglianza sulla procura della Repubblica presso il tribunale;

la procura della Repubblica presso il tribunale di Milano risulta essere al momento, e da molto tempo, tra le più esposte del nostro Paese;

presso la procura della Repubblica di Brescia vi sono indagini in corso sull'operato del *pool* costituito presso la procura della Repubblica di Milano —:

quali siano i motivi che hanno determinato il protrarsi di tale grave situazione;

quali provvedimenti intendano adottare onde porre fine all'anomalo stato delle cose venutosi a creare presso la procura di Milano;

se non ritengano di dover intervenire con la massima urgenza in considerazione della necessità che l'alta e delicatissima funzione di Procuratore generale trovi quanto prima il suo titolare. (4-05547)

**RISPOSTA.** — Con riferimento alla interrogazione in oggetto, sulla base degli elementi forniti dal Consiglio Superiore della Magistratura, si rappresenta quanto segue.

In data 5.10.95 la Commissione speciale per il conferimento degli uffici direttivi del C.S.M., deliberava l'interpello per il posto di Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano, con termine di scadenza per l'inoltro delle domande al 6.11.1995.

In data 16.11.95 la commissione nominava il relatore e in data 28 e 30.11.95 si tenevano due sedute di trattazione.

In data 19.12.95 veniva proposto, una prima volta, il dott. Pintus a maggioranza.

Approvata il 16.1.96 la motivazione con un'astensione, in data 6.2.96 la pratica tornava dal concerto del Ministro e la proposta veniva, quindi, inviata al plenum.

Al plenum del 22.2.96, in seguito ad un esposto nei confronti del dott. Pintus inviato dalla quasi totalità dei sostituti della Procura della Repubblica di Cagliari e dal Procuratore, l'assemblea deliberava il ritorno della pratica in commissione affinché fosse meglio istruita con riferimento ai fatti indicati nell'esposto stesso.

L'istruttoria, protrattasi sino al giugno 1996, si traduceva nell'acquisizione di documentazione ispettiva e nelle audizioni del

dott. Pintus e di magistrati in servizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.

Seguivano tre sedute di trattazione della pratica, nei giorni 11, 13 e 17.6.96.

Il giorno 18.6.96 veniva deliberata una seconda proposta di nomina del dott. Pintus ed una proposta di minoranza in favore del dott. Cappelli.

Il 15.7.96 la commissione deliberava di richiedere informazioni alla Procura della Repubblica di Palermo in merito ad un procedimento penale a carico del dott. Pintus; quattro giorni dopo, il 19.7.96, si approvava la motivazione di maggioranza e si prendeva atto del deposito di quella di minoranza, inviando entrambe al Ministero per il concerto.

In data 11.9.96 veniva disposto l'invio al Ministro di copia della nota 4.9.96 proveniente dal Procuratore Aggiunto di Palermo, dott. Aliquò.

Il 7.10.96 la commissione deliberava la trasmissione al Ministro di copia della richiesta di archiviazione formulata dalla Procura di Palermo in relazione al citato procedimento penale e della revoca della domanda di nomina da parte del dott. Cappelli.

In data 12.11.96 la pratica rientrava dal concerto e veniva formulata la proposta al plenum di nomina del dott. Pintus con quattro voti favorevoli e uno contrario.

In data 11.12.96 il plenum del C.S.M. deliberava, peraltro, un nuovo rinvio della pratica in commissione, a seguito della sentenza n. 1539 del 12.9.96 con la quale il T.A.R. Lazio aveva dichiarato la parziale illegittimità della circolare del C.S.M. relativa alla partecipazione al concorso per il conferimento degli incarichi direttivi ed ai relativi criteri di scelta dei candidati, da cui conseguiva la necessità di una nuova valutazione dei candidati pretermessi nella vigenza della circolare dichiarata parzialmente illegittima.

Il 17.12.96 la commissione formulava, pertanto, una nuova proposta con tre voti in favore del dott. Pintus, uno in favore del dott. Loi e uno in favore del dott. Caizzi.

Il 19.12.96 venivano approvate le motivazioni e venivano trasmesse al Ministro per il concerto.

In data 8.1.96, rientrata la pratica concertata in favore di tutti i propositi, veniva formulata la proposta al plenum.

In data 20.1.97 il plenum bocciava la proposta di nomina del dott. Pintus e nominava il dott. Loi Procuratore Generale di Milano con 14 voti favorevoli, 6 contrari e 8 astenuti.

Con decreto del 24.1.1997, il Ministro conferiva l'ufficio direttivo al medesimo magistrato.

La sopra esposta ricostruzione cronologica delle varie fasi della vicenda relativa alla nomina del Procuratore Generale di Milano permette di individuare con sufficiente chiarezza le ragioni che hanno provocato un sensibile allungamento dei tempi del procedimento, determinando ben due rinvii dal Plenum alla Commissione Speciale: ragioni riconducibili alla sopravvenienza di talune emergenze istruttorie, suscettive di necessari approfondimenti, e ad interventi del Giudice Amministrativo, comportanti l'adozione di provvedimenti consequenziali da parte dell'Amministrazione.

A quest'ultimo riguardo si ritiene opportuno precisare, onde fornire risposta a specifico quesito dell'interrogante, che il TAR del Lazio, con sentenza n. 1539 del 12 settembre 1996, annullò la circolare consiliare n. 13869 del 21 luglio 1994 nella parte in cui poneva dei limiti alla cosiddetta legittimazione ad quem dei candidati, considerando il periodo quadriennale di permanenza in servizio prima del collocamento a riposo quale vero e proprio requisito di legittimazione al concorso.

Detta sentenza chiariva che quest'ultimo requisito, non essendo previsto dalla legge, non poteva essere stabilito dal Consiglio, il quale poteva bensì prevedere criteri orientativi in ragione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia, principio che sconsiglia, di regola, l'attribuzione di uffici direttivi a chi non può assicurare una adeguata permanenza nel posto.

In adesione ai principi espressi in tale decisione, con delibera del 26.9.96 il C.S.M.

approvava, pertanto, una modifica alla citata circolare, indicando in tre anni il periodo di permanenza sufficiente a garantire lo svolgimento di un'azione direttiva idonea.

La nuova circolare consiliare non poteva non trovare applicazione al conferimento di cui trattasi, dal momento che, a seguito del parziale annullamento da parte del T.A.R., quella precedente non doveva più considerarsi in vigore.

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

BERSELLI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

la famiglia Falanelli, originaria di Pavullo e notoriamente benestante, allora composta dal padre Gino Falanelli, dalla madre Giulietta Lipparini e dai figli Romano di 9 anni e Giovanni di 14 anni, nel 1944 si trovava sfollata a Bettolino di Castelvetro (MO) in un podere di loro proprietà;

essi si erano sistemati nella casa padronale a lato della quale vi erano dei fabbricati colonici con i relativi contadini;

la sera del 26 dicembre 1944 alle ore 21 circa si presentarono alcuni loro contadini che li avvertirono che erano richiesti da delle persone;

aprirono la porta ed entrarono numerosi partigiani armati fino ai denti, con una persona non armata che sosteneva di essere stata da loro prelevata poco prima, che misero a soqqadro la casa cercando denaro, gioielli e generi alimentari;

dopo circa due ore di minacce e di urla trascinarono Gino Falanelli fuori di casa e cominciarono a sparare contro il muro esterno numerosissimi colpi per indurre la moglie ed i figli a rientrare. Quindi, si allontanarono con Falanelli e con l'altra persona. Poco dopo furono uditi dei colpi di arma da fuoco;

il giorno successivo i contadini avvisarono la famiglia Falanelli che a poche centinaia di metri c'erano i corpi di Gino

e dell'altra persona crivellati con colpi di arma da fuoco alla nuca. A quel punto la moglie ed i due figli di Gino Falanelli ritornarono precipitosamente a Pavullo da alcuni loro parenti;

una settimana dopo Giovanni Falanelli e lo zio materno Alfonso Lipparini tornarono a Bettolino di Castelvetro per recuperare gli oggettivi lasciati, servendosi di un camion di proprietà della ditta Sereni, concessionaria Fiat di Vignola;

nell'occasione il piccolo Giovanni Falanelli riconobbe nell'autista del camion uno degli assassini del padre e lo riferì allo zio che, appena tornati a Pavullo, provvide subito a denunciarlo ai carabinieri;

questi venne arrestato e rimase in carcere a Pavullo fino alla liberazione;

stante l'arresto di tale individuo, è pacifico che a suo tempo sia stato aperto un procedimento penale per l'omicidio di Gino Falanelli e dell'altra persona che si trovava con lui —:

se e presso quale ufficio giudiziario sia stato aperto a suo tempo un procedimento penale in riferimento all'omicidio di Gino Falanelli e dell'altra persona che si trovava con lui la sera del 26 dicembre 1944 a Bettolino di Castelvetro (MO) e come lo stesso si sia concluso. (4-04762)

*RISPOSTA.* — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena ha qui rappresentato che la ricerca di atti concernenti la morte di Gino Falanelli, avvenuta il 26 dicembre 1944, ha dato esito negativo.*

*In particolare, né presso l'Archivio di Modena né sui registri dei reati degli anni 1944 e 1945 sono emersi procedimenti penali instaurati per l'omicidio in questione o denunce di qualunque genere presentate dai familiari della vittima, eccezion fatta per una denuncia per lesioni presentata l'11 ottobre 1945 da un cognato del Falanelli,*

*iscritta al n. 3632 del registro generale dell'anno 1945.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

**BERSELLI.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se presso gli uffici giudiziari di Rimini ed in quale fase e grado esiste un procedimento penale a carico di Corrado Piva, già assessore al bilancio e ai lavori pubblici del comune di Cattolica, essendosi egli dimesso da tale carica senza alcuna seria motivazione ed alla luce delle « voci » che si rincorrono *in loco* circa le vere cause che gli avrebbero causato tale decisione; « voci » che finiscono per minare la credibilità ed il prestigio del governo locale.

(4-05884)

*RISPOSTA.* — *L'Onorevole Berselli chiede di sapere se presso gli uffici giudiziari di Rimini esiste procedimento penale — ed in quale fase e grado eventualmente sia — a carico di Corrado Piva, già assessore al bilancio e ai lavori pubblici del Comune di Cattolica.*

*La Direzione Generale degli Affari Penali, sulla base delle informazioni ricevute dall'Ufficio giudiziario competente, comunica che a carico di Piva Corrado risultano iscritti — e comunicabili nel rispetto del segreto istruttorio ex articolo 329 c.p.p. — presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini i seguenti procedimenti:*

*n. 1896/95 mod. 21 per il reato di cui all'articolo 323 c.p.; in data 23.07.1996 è stata avanzata dal PM richiesta di archiviazione al GIP presso il Tribunale sede;*

*n. 626/96 mod. 22 per il reato di cui all'articolo 341 c.p.; in data 12.11.1996 è stata avanzata richiesta di archiviazione al GIP presso la Pretura sede;*

*n. 7444796 mod. 22 per il reato di cui all'articolo 341 c.p.; in data 3.02.1997 è stata avanzata richiesta al Pretore di fissazione della data di udienza dibattimentale.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

BRUNALE e PAISSAN. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha disposto il blocco di tutte le attività trattamentali in corso nella casa circondariale di Volterra (attività teatrale, lavoro, attività del coro, scuola, eccetera);

tale provvedimento sembra essere stato adottato in relazione alla circostanza che il 15 dicembre 1996 due detenuti di quell'istituto non hanno fatto rientro in carcere allo scadere del permesso loro accordato, del quale avevano fruito per partecipare come attori ad una rappresentazione dello spettacolo « I Negri » di Gènet svoltasi nella stessa città di Volterra;

l'evasione di detenuti costituisce indubbiamente un fatto allarmante in relazione al quale l'amministrazione penitenziaria ha il dovere di adottare tutte le misure idonee ad impedire che l'evento si ripeta;

tuttavia, il nesso istituito tra l'evasione del 15 dicembre 1996 e attività teatrale all'interno del carcere appare arbitrario o quanto meno forzato; e ciò a prescindere dall'alto valore rieducativo dell'attività teatrale svolta da circa un decennio nel carcere di Volterra e dal contributo che la stessa ha apportato, anche in ragione dell'alto valore culturale dei suoi risultati, al mantenimento dell'ordine e della disciplina all'interno dell'Istituto, i cui organici di polizia sono sempre insufficienti ad assicurare una disciplina meramente custodialistica (peraltro non conforme alla legge penitenziaria);

in ogni caso, il blocco totale di ogni attività trattamentale è contrario alla legge, essendo previsto come misura eccezionale solo « in casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza » (articolo 41-bis, comma 1, dell'ordinamento penitenziario), che certamente non ricorrono per la casa circondariale di Volterra —

se sia stato informato del provvedimento;

come intenda assicurare, da parte dell'amministrazione penitenziaria centrale, in primo luogo il rispetto della legalità e, quindi, un uso intelligente ed appropriato dei poteri alla stessa spettanti.  
(4-06377)

RISPOSTA. — *Nell'istituto di Volterra opera da tempo, nell'ambito delle attività trattamentali e di risocializzazione, un laboratorio teatrale, di cui fanno parte attori detenuti, distintosi nel tempo per l'allestimento di numerosi spettacoli di successo, che si sono tenuti talvolta anche all'esterno dell'istituto, su permessi concessi ai detenuti dal competente Magistrato di Sorveglianza. Peraltro, essendosi in passato verificato un grave episodio relativo alla commissione di rapine da parte di detenuti attori usciti in permesso premio in occasione di spettacoli, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria aveva invitato la Direzione dell'istituto penale di Volterra a limitare all'interno, per quanto possibile, le attività teatrali del laboratorio, ferma comunque restando non valicabile né contestabile da parte dell'Amministrazione la sfera di competenza del magistrato di sorveglianza in ordine alla concessione di eventuali permessi premio ai reclusi interessati. Successivamente, in ragione dell'allarme sociale creatosi per le evasioni di due detenuti avvenute durante l'ultima rappresentazione all'esterno, la Direzione della Casa di Reclusione di Volterra comunicava di aver sospeso le ulteriori esibizioni esterne del laboratorio. L'operato della Direzione veniva ratificato dall'Amministrazione penitenziaria centrale che sospendeva momentaneamente tutta l'attività trattamentale teatrale sia esterna che interna con un provvedimento che si è prestato ad interpretazione estensiva a tutte le attività trattamentali.*

*L'equivoco, comunque, è stato tempestivamente chiarito e sono state ripristinate le attività teatrali all'interno dell'istituto penitenziario indirizzandole ai detenuti nei cui confronti si siano acquisite verifiche trattamentali di segno positivo; ciò anche a seguito di incontri tra il responsabile del Centro Teatro e Carcere di Volterra e il*

responsabile del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

*Il Dipartimento, peraltro, è ben consapevole della rilevanza che tale attività ha assunto, in particolare per i detenuti ristretti presso quell'istituto e ha assicurato che avrà cura, dopo tale indispensabile pausa di riflessione di valorizzarla nella giusta maniera.*

*All'esito delle verifiche dei nuovi progetti che saranno predisposti dall'istituto, potrà eventualmente essere riconsiderata la ripresa anche dell'attività teatrale esterna.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

CALZAVARA. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

*è stato notificato l'invito per la presentazione di persona sottoposta alle indagini al signor Oscar D'Agostino, maresciallo della Guardia di finanza, dalla procura militare della Repubblica di Padova, in cui il medesimo viene accusato dei reati di « diffamazione ad un corpo militare aggravata » (artt. 47 n. 2, 227 commi 1, 2 e 3, cpmp) e di « diffamazione aggravata » (artt. 47, n. 2, 227 commi 1 e 2, cpmp);*

*la procura della Repubblica ordinaria di Treviso sta già indagando su tali fatti ed ha già sentito il signor Oscar D'Agostino quale persona informata dei fatti;*

*la Costituzione italiana prevede la libertà di opinione e la vigente legge n. 382 del 7 luglio 1978 prevede esplicitamente, all'articolo 9, che i militari possono liberamente esprimere il loro pensiero;*

*il signor Oscar D'Agostino è l'attuale segretario regionale veneto di « Democrazia in divisa », legittima associazione regolarmente registrata il 19 novembre 1994 a Bologna —:*

*se si intenda disporre apposite ispezioni presso gli uffici giudiziari competenti, al fine di accertare la legittimità delle procedure ivi seguite, in cui — ad avviso dell'interrogante — potrebbero ravvisarsi*

*gli estremi del reato di abuso d'ufficio, tendente a « bloccare » le accuse mosse dal signor D'Agostino ad alcuni ufficiali appartenenti alla Guardia di finanza.*

(4-03576)

RISPOSTA. — *L'interrogante, premettendo alcuni cenni su vicende giudiziarie del Sig. Oscar D'Agostino, maresciallo della Guardia di Finanza, chiede al Ministro di Grazia e Giustizia ed al Ministero delle Finanze se si intenda disporre apposite ispezioni presso gli uffici giudiziari competenti (Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso e Procura della Repubblica militare di Padova) al fine di accertare la legittimità delle procedure seguite.*

*Il Ministero delle Finanze ha fatto pervenire notizie in merito alla vicenda citata, così sintetizzabili:*

*il D'Agostino è stato sottoposto ad indagine da parte della Procura militare di Padova in ordine al reato di « diffamazione ad un Corpo militare pluriaggravato » per alcune affermazioni rilasciate dallo stesso militare ad un quotidiano locale (la Tribuna di Treviso) in data 16.6.1996;*

*il procedimento aperto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso è stato aperto in seguito a dichiarazioni del D'Agostino sul conto del Ten. Col. Matteo Previti, Comandante pro-tempore del Gruppo di Treviso, rilasciate nel corso di una conferenza stampa tenuta dal D'Agostino stesso il 16.6.1996 a Castelfranco Veneto e di una intervista concessa ad un corrispondente del quotidiano già citato;*

*nei confronti del D'Agostino è stato inoltre istruito, presso la Procura militare di Padova, un fascicolo in ordine al reato di « forzata consegna », in concorso con il VB Cretella e l'App. Picciuto per avere fatto allontanare un carabiniere comandato di servizio in una manifestazione pubblica tenutasi a Treviso il 21.8.1996;*

*tutti i procedimenti penali risultano — alla data del 23.12.1996 — ancora in fase d'indagine.*

Nulla è stato comunicato in ordine ad ispezioni da compiersi presso gli uffici interessati.

La Direzione Generale degli Affari Penali del Ministero di Grazia e Giustizia ha interpellato l'ufficio giudiziario competente (Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso), ricevendone la comunicazione che gli accertamenti disposti in relazione alle dichiarazioni di D'Agostino Oscar, rese allo stesso ufficio, non hanno permesso l'acquisizione di elementi utili alla prosecuzione delle indagini, per cui il procedimento è stato definito con richiesta di archiviazione dell'11.12.1996, all'esame del GIP al momento della comunicazione (febbraio 1997).

Il procedimento aperto dalla Procura ordinaria, peraltro, non vedeva il D'Agostino come indagato, bensì come persona informata sui fatti in relazione ad ipotesi di illeciti e/o abusi, di possibile rilevanza penale attribuiti a superiori gerarchici, nell'ambito di un'indagine di più ampio raggio, nata da un volantino della LIFE Veneto che adombrava la commissione di illeciti penali da parte di appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, dopo avere effettuato indagini tese al riscontro di quanto affermato, non ha ritenuto il materiale probatorio raccolto tale da consentire l'esercizio dell'azione penale.

Non emergono elementi tali da far ritenere che le procedure seguite abbiano avuto lo scopo di « bloccare » le accuse mosse dal D'Agostino ad alcuni ufficiali appartenenti alla Guardia di Finanza.

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

CESARO. — Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:

presso l'ospedale Loreto Mare, di Napoli, al signor Carmine Borrelli, degente presso il reparto di neurochirurgia e in lista di attesa dell'intervento di ernia di-

scale lombale, veniva praticata la pre-anestesia senza che alla stessa facesse seguito la operazione;

tale episodio dimostra uno sfasamento organizzativo tra i turni del personale e le effettive esigenze dei dirigenti —:

se intenda assumere iniziative in merito a tale episodio. (4-06319)

RISPOSTA. — Sullo specifico problema prospettato con l'atto parlamentare in esame, questo Ministero deve rispondere, necessariamente, in base agli elementi di valutazione di competenza regionale, ottenuti attraverso il Commissariato del Governo nella Regione Campania.

Stando a quanto riferito dalla Direzione Sanitaria della competente Azienda U.S.L. n. 1 di Napoli, risulta che la stessa Direzione, e successivamente anche gli Organi competenti, abbiano svolto le indagini conoscitive relative all'accaduto e che, in data 18 febbraio 1996, sia stato consegnato al Comando Carabinieri N.A.S. di Napoli tutto il materiale documentale concernente l'episodio in questione.

Sembra, peraltro, che il Direttore Sanitario abbia ammonito verbalmente entrambi i Primari (di Anestesia e di Neurochirurgia) operanti presso l'Ospedale Loreto Mare di Napoli, responsabili dell'accaduto e che gli stessi, in sede di riunione con gli altri colleghi Primari del Presidio Ospedaliero si siano impegnati, per il futuro, ad osservare un comportamento conforme al proprio codice deontologico.

Il Ministro della sanità: Bindi.

CITO. — Al Ministro di grazia e giustizia, — Per sapere — premesso che:

è legittimo nutrire numerosi dubbi sulla regolarità di gestione della società di calcio professionistica di Taranto, la « Taranto Calcio 1906 srl », sia in base alle notizie che si evincono dagli organi d'informazione sia per conoscenza diretta dell'interrogante;

la citata società ha dichiarato ufficialmente una situazione debitoria di un miliardo e duecento milioni di lire, mentre poi dalle notizie di stampa si è appreso che il debito ammonterebbe a circa due miliardi e settecento milioni di lire;

a fronte di tale situazione debitoria, la società non ha mai indetto l'assemblea straordinaria per procedere al riparamento del bilancio, si è limitata ad indire un'assemblea ordinaria che ha fatto andare deserta, ha proceduto alla nomina di un nuovo presidente senza consultare i soci, ed ha continuato ad operare ignorando del tutto i soci di minoranza;

la gestione contabile della citata srl sembra essere contrassegnata da numerosi gravi ritardi e inadempienze riguardo al regolare pagamento di emolumenti e contribuzioni a giocatori e dipendenti, all'uso sistematico di assegni postdatati su conti correnti estranei alla srl stessa, a una serie di irregolarità per le quali si configurerebbe, tra l'altro, la ipotesi di falso in bilancio;

non si ha notizia di accertamenti effettuati o in atto da parte degli organi inquirenti locali, nonostante l'ampia pubblicità che l'informazione fornisce sulle vicende societarie e sugli atti degli amministratori in carica;

sarebbe opportuno e urgente che venisse svolta una accurata indagine sulla corretta gestione della « Taranto Calcio 1906 srl », considerata la valenza sociale che l'attività sportiva, a livello professionistico, riveste per la città di Taranto, e per la tutela dei diritti dei soci di minoranza, dei giocatori e dei dipendenti della citata società —:

se non ritenga opportuno accertare con apposita ispezione se vi siano state al riguardo, e per quali motivi, omissioni da parte della locale procura della Repubblica presso il tribunale competente. (4-05051)

RISPOSTA. — L'On.le Cito, premesso che sulla base dell'informazione giornalistica e della propria diretta conoscenza sarebbe

emersa una gestione non trasparente della società di calcio « Taranto Calcio 1906 srl » e che non risultava avviata alcuna indagine in merito da parte dell'Autorità giudiziaria locale, chiede al Ministro di Grazia e Giustizia se non ritenga opportuno accertare con apposita ispezione se vi siano state al riguardo, e per quali motivi, omissioni da parte della locale Procura della Repubblica presso il Tribunale.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, opportunamente interpellata, comunica che:

il 2 novembre 1996 è pervenuto all'Ufficio un esposto dell'On.le Cito in merito alla locale società calcistica;

in pari data l'esposto è stato assegnato, con modalità automatiche, al magistrato di turno;

sono state disposte indagini a mezzo del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, all'esito delle quali verranno prese le ulteriori decisioni processuali.

Giova ricordare che il vigente termine per le indagini preliminari è di sei mesi, prorogabile su richiesta motivata del PM.

Sulla base delle informazioni acquisite, non appare necessario, allo stato, disporre apposita ispezione da parte del Ministero di Grazia e Giustizia per accertare quale sia stato l'operato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto.

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

CUSCUNÀ, MANZONI, LANDOLFI, AMORUSO, ANTONIO RIZZO, POLIZZI, CONTI, CARLESI, FRANZ, ANGELONI, MARENGO, MALGIERI, GALEAZZI e SIMONE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, dell'ambiente, di grazia e giustizia e per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che agli interroganti risultano i seguenti fatti:

la Corte dei conti ha rilevato pesanti irregolarità nel contratto per centinaia di

milioni stipulato dal Ministro dell'ambiente per l'attribuzione alla professoressa Vittadini della funzione di direttore generale del Ministero dell'ambiente e di presidente della commissione per la valutazione di impatto ambientale (Via) prevista dall'articolo 18 della legge finanziaria 1988;

la nomina della professoressa Vittadini è stata denunciata dai sindacati da lungo tempo anche al Presidente della Repubblica perché, pur in presenza di numerosi dirigenti generali fuori ruolo e dirigenti di ruolo del Ministero dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente ha inteso sperperare ingenti risorse pubbliche a favore della professoressa Vittadini ed esautorare i dirigenti presenti per occupare, con persone di sua fiducia, la commissione Via;

nonostante la Corte dei conti abbia censurato la nomina, la professoressa Vittadini occupa locali del Ministero dell'ambiente, utilizza la macchina di servizio e partecipa in rappresentanza del ministero a importanti riunioni, esautorando, per incarico del Ministro o del capo di gabinetto, i dirigenti assegnati al servizio Via;

la professoressa Vittadini viene inviata in missione in Italia e all'estero a spese e in rappresentanza del ministero, con la emanazione di provvedimenti di incarico in qualità di esperto del Ministro, predisposti dal suo capo di gabinetto, magistrato del Tar Lazio, Goffredo Zaccardi, non previsti da nessuna norma e con un illecito aggravio della spesa pubblica, perché utilizzata da soggetto estraneo all'amministrazione e privo di qualsiasi rapporto istituzionale con il ministero;

i provvedimenti di incarico di missione non sono mai stati inviati agli organi di controllo preventivo, che avrebbero rilevato la illegittima attribuzione dell'incarico e il danno erariale perpetrato dal Ministro dell'ambiente e dal suo capo di gabinetto;

al dirigente anziano più alto in grado del servizio Via non viene concesso di

presiedere la commissione Via e importanti decisioni, come il parere sulle autostrade Salerno-Reggio Calabria, che consentirà di occupare centinaia di persone, sono state rinviate per una opposizione dei componenti ad assumere qualunque decisione per lo stato di incertezza in cui versa da mesi la commissione, gestita di fatto dalla professoressa Vittadini, che indice riunioni, detta direttive ed esamina e valuta con soggetti esterni i progetti presentati al ministero;

nella risposta alle eccezioni della Corte dei conti predisposta dal capo di gabinetto, il Ministro dell'ambiente ha attestato che l'unico dirigente valutabile per la attribuzione della funzione tecnica di direttore del servizio era tale Cosentino, ma che lo stesso ha solo competenza amministrativa;

sembra che il Ministro dell'ambiente ed il suo capo di gabinetto non tengano in alcun conto il disposto del decreto legislativo n. 29 del 1993, evidentemente perché ciò non consentirebbe l'occupazione del ministero attraverso la nomina di persone politicamente affini —;

come mai il Ministro dell'ambiente abbia taciuto le circostanze che il Cosentino è stato nominato da anni dal Consiglio dei ministri dirigente generale del ruolo tecnico, che lo stesso è da altrettanti anni posto fuori ruolo dal Consiglio dei ministri nella commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente, e che ha esaminato progetti tecnici del valore di migliaia di miliardi;

come mai il Ministro dell'ambiente abbia taciuto che presso la stessa commissione tecnica opera da anni fuori ruolo un altro dirigente generale tecnico, il dottor Antonio Senni, con rilevante professionalità personale e tecnica;

come mai il Ministro abbia taciuto il fatto che presso la commissione Via, che dovrebbe essere presieduta dalla Vittadini, opera da più di otto anni, collocato fuori

ruolo, un altro dirigente generale del Ministero dell'ambiente;

come mai il Ministro dell'ambiente non abbia dato conto dei numerosi altri dirigenti tecnici operanti da anni nella direzione generale Via dove vorrebbe proporre la professoressa Vittadini;

come mai i responsabili degli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri non abbiano eccepito nulla alle dichiarazioni del Ministro dell'ambiente nel trasmettere la sua risposta alla Corte dei conti, pur essendo in possesso di tutte le delibere di nomina dei dirigenti generali del Ministero dell'ambiente e del loro collocamento fuori ruolo presso le commissioni tecniche;

se risulti che la procura regionale del Lazio della Corte dei conti abbia aperto un'inchiesta per accertare il danno erariale prodotto dal Ministero dell'ambiente e dai suoi collaboratori con la presente nomina ed attraverso le missioni disposte dal Ministro o autorizzate senza alcun titolo dal capo di gabinetto a favore di estranei al ministero;

se il Ministero del tesoro, dopo l'ennesimo arbitrio del Ministero dell'ambiente, non intenda incaricare l'ispettorato generale di finanza e la ragioneria centrale per accertare le responsabilità del Ministro dell'ambiente e del capo di gabinetto in ordine alle svariate nomine, che l'interrogante ritiene clientelari, disposte in spregio alla legge ed esautorando sistematicamente i dirigenti del ministero e con sperpero di ingenti risorse pubbliche;

se il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro per la funzione pubblica non intendano accertare se l'enorme presenza di magistrati in seno al Ministero dell'ambiente, legati al capo di gabinetto, non sia anomala e non consolidi ipotesi di strutture parallele alle direzioni del ministero, con esautorazione di funzioni per legge attribuite solo a queste ultime;

quali siano gli incarichi autorizzati, e in quale data richiesti dagli interessati, dal Consiglio di Stato, dalla Corte dei conti e

dall'Avvocatura dello Stato a favore dei magistrati ed avvocati operanti al ministero, risultando all'interrogante che diversi sono svolti senza l'autorizzazione;

quali siano in particolare quelli autorizzati a favore del magistrato del Tar Ungari, che risulta da molti mesi nominato vice capo di gabinetto e vice presidente della commissione di riforma del ministero;

come mai i provvedimenti relativi a nomine esterne, disposte dal Ministro a favore di fedeli adepti e portaborse di partito, non siano preventivamente sottoposte all'esame degli organi di controllo e se le volute omissioni non siano tanto più inquietanti perché emesse a favore di soggetti non abilitati dalla legge;

se, considerate le illecite omissioni, gli organi preposti alle funzioni di controllo non ritengano necessario avviare accertamenti estesi a tutte le nomine disposte dal Ministro a favore di soggetti esterni all'amministrazione, come quella che ha accreditato in una commissione tecnico-scientifica di esperti di rifiuti per superare l'inquinamento nella regione Campania un addetto alla propria segreteria particolare, professore di lettere di scuola media, di nome *Ciro Pignatelli*. (4-08430)

*RISPOSTA. — Non posso non notare che nell'ambito di una problematica di interesse generale crescente come quella ambientale e di una attività di questo Ministero notevolmente cresciuta in pochissimo tempo, i quesiti posti dagli interroganti investono aspetti del funzionamento del Ministero che attendono quasi esclusivamente ai rapporti tra gli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro con i Servizi del Ministero e con la Commissione tecnico-scientifica.*

*Con riguardo alla nomina a Direttore Generale del Ministero dell'ambiente della professoressa Vittadini, rilevato che il testo dell'interrogazione contiene insinuazioni ed inesattezze sulle quali non mette conto fornire un'articolata risposta, va precisato che la nomina in questione, in linea astratta consentita dalla legge, ha riguardato un*

soggetto il cui curriculum mostra con assoluta evidenza il possesso di capacità ed esperienze scientifiche e professionali non comuni e strettamente correlate ai contenuti dell'incarico da ricoprire.(all.: A).

In attesa della registrazione del provvedimento, la professoressa Vittadini ha svolto per alcuni mesi attività su incarichi specifici del Ministro, senza utilizzare le funzioni di Direttore Generale del Servizio V.I.A. e senza percepire alcun emolumento; ovvio ed inevitabile che, fino alla negazione del visto, ai fini dello svolgimento dell'attività suddetta la professoressa Vittadini occupasse i locali ministeriali; altrettanto ovvio che la medesima, ancorché solo per motivi strettamente connessi alle attività affidate ed espletate utilizzasse, sia pure saltuariamente, una macchina di servizio; nello stesso periodo la professoressa Vittadini si è recata all'estero in missione per conto del Ministero su incarico del Sottosegretario di Stato una sola volta e come « estranea all'Amministrazione » senza che le venisse corrisposta, e tuttora non le è stata corrisposta, la relativa indennità che è in corso di liquidazione.

Dopo l'intervento del provvedimento dell'organo di controllo che ha negato il visto, la professoressa Vittadini è stata assegnata con altro decreto ministeriale (21 marzo 1997), in corso di registrazione, agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro dell'ambiente. Con decreto in pari data, in considerazione della necessità di migliorare il raccordo tra gli obiettivi e le

priorità del Ministro dell'ambiente e l'attività del Servizio V.I.A. e della Commissione ex articolo 18, 5° comma, della legge n. 67/1988 (Commissione V.I.A.) ed al fine di assicurare detto raccordo è stato attribuito alla professoressa Vittadini l'incarico di esaminare problematiche di carattere generale e specifico relative all'attività di valutazione di impatto ambientale in supporto tecnico alle attività del Ministro.

Quanto alla Presidenza di detta Commissione, deve osservarsi che la professoressa Vittadini non ne ha mai assunto la presidenza, proprio perché per legge tale presidenza è attribuita al Direttore Generale che ha la responsabilità del Servizio V.I.A. del Ministero.

La circostanza trova ampia conferma nella lettera del 20 gennaio 1997 prot. n. GAB/97/1135/A3 a firma del Consigliere Zaccardi; in essa si dà atto della vacanza del posto di Direttore Generale del Servizio V.I.A. (all'epoca il provvedimento di nomina si trovava in itinere per l'acquisizione del visto dell'autorità del controllo), in tempi, come può notarsi, antecedenti al rifiuto della registrazione della nomina, e si evidenzia che, nella situazione di vacanza determinatasi, la presidenza della Commissione V.I.A. compete al dirigente del Servizio V.I.A. nell'esercizio delle funzioni vicarie e, nel caso in parola, al vice Direttore tecnico del Servizio Arch. Pierluigi Fiorentino, destinatario della lettera citata.

**Maria Rosa Vittadini**

ALLEGATO

Nata a Rota Imagna (BG) il 18 giugno 1944  
Laureata in Architettura presso il Politecnico di Milano nel 1971  
Residente a Milano, via Olindo Guerrini 4

Professore Associato di Analisi delle strutture urbanistiche e territoriali presso il Dipartimento di Analisi Economica e Sociale del Territorio (DAEST), Corso di Laurea in Architettura, Istituto Universitario di Architettura, Venezia.

**1. Attività di insegnamento universitario e post-laurea**

Dal 1993 fa parte del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ingegneria dei Trasporti in consorzio tra le Università di Trieste, Padova, Venezia, Genova, Milano e Torino.

Dall'anno Accademico 1992-93 è Professore Associato incaricato di Infrastrutture di Viabilità e Trasporti presso lo IUAV

Dall'Anno Accademico 1983-84 al 1992 è Professore Associato di Analisi delle Strutture Urbanistiche e Territoriali presso lo IUAV

Dall'Anno Accademico 1977-78 all'Anno Accademico 1980-81 Professore Incaricato di Estimo ed Esercizio Professionale presso lo IUAV

**2. Altre attività di insegnamento**

Al Corso di Formazione per funzionari dell'Amministrazione pubblica sul tema 'Piano Regolatore degli orari' ha tenuto la sessione "Spazi della città e percorsi della mobilità: relazioni tra PRG, PRO, PUT", Firenze 1996

Docente al corso Corso FSE 1995 per "Tecnico addetto alla gestione informatizzata del territorio", organizzato da EnAIP Veneto.

Docente agli incontri "Cultura urbanistica e Piani regolatori" organizzati dal Comune e dall'Università Aperta di Imola per il tema "Nuovi orientamenti per la soluzione dei problemi della mobilità nelle città dell'Emilia Romagna" Imola 1994

E' stata invitata dall'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées a partecipare alla jury de thèse de Doctorat 'Transport et Régionalisation', Parigi 1994

Docente al Seminario sulla "Valutazione di Impatto Ambientale" organizzato dalla Camera di Commercio di Treviso, giugno 1992

Docente al Corso di aggiornamento "I mercoledì dei docenti" organizzato da Italia Nostra con il patrocinio dalla Provincia di Milano e dall'IRRSAE Lombardia per il tema "Traffico e parcheggi a Milano", 1992

Docente al Corso per progettisti di modelli di assetto territoriale *energy conscious*, finanziato dalla CEE, Latina 1984

Docente al "Corso di aggiornamento culturale e tecnico dei funzionari e dei professionisti operanti nella Provincia di Trento sui problemi degli insediamenti storici", organizzato dalla Provincia Autonoma di Trento, 1981.

Responsabile della sezione "Problemi energetici e organizzazione del territorio" nel corso "Incontri di studio sui problemi della programmazione regionale" organizzato dal Laboratorio di Economia e Finanza dell'Università di Urbino presso la Sogesta, Urbino 1979

### **3. Partecipazione a Istituti culturali, Comitati Scientifici e Incarichi Istituzionali**

Dal 1995 fa parte del Comitato Scientifico del CERTAM (Centro studi ricerche e formazione sui trasporti, ambiente mobilità, promosso da FILT, FIT, Uiltrasporti).

Nel 1994-95 è stata Consulente del Sindaco per i problemi dei trasporti nel Comune di Venezia (Sindaco prof. Massimo Cacciari)

Nel 1993, con A. Cederna, R. Badas, S. Bassetti, F. Bottino, T. Cannarozzo, A. Casellati, F. Ciccone, V. De Lucia, A. Iannello, E. Salzano, L. Scano, W. Tocci è tra i fondatori dell'Associazione Culturale Polis

Dal 1991 è membro della Società Italiana dei Docenti di Trasporti

Ha fatto parte del Comitato Scientifico della rivista Il nuovo Cantiere dal 1984 fino al 1990

Nel 1989 ha fatto parte, in qualità di Esperto di trasporti, del Comitato Regionale di Coordinamento dei Trasporti della Regione Veneto

Ha fatto parte dal 1985 al 1988 del Direttivo dell'Istituto Nazionale di Urbanistica (INU), sezione Lombardia, Per conto dell'INU è stata responsabile della organizzazione di numerosi convegni, della sezione Trasporti-ambiente della annuale "Rassegna urbanistica" e della Commissione Nazionale in tema di mobilità e trasporti.

Ha collaborato con numerose associazioni culturali (WWF, Italia Nostra, Legambiente, Urbanistica democratica, CIPRA, ecc.) partecipando a dibattiti, seminari, convegni. E' stata responsabile scientifico dell'"Osservatorio sulla mobilità" promosso congiuntamente da Italia Nostra, Legambiente, WWF.

#### **4. Attività di ricerca**

1993 è direttore scientifico della ricerca "Predisposizione di una metodologia per l'analisi della domanda di mobilità urbana" commissionata dall'ENEA

1992 è direttore della sezione 'mobilità' all'interno di un complesso di ricerche tendente a valutare gli "Effetti della introduzione di un sistema di metropolitane nell'area veneziana", finanziata con fondi MPI (40% e 60%)

nel 1992 è stata responsabile del settore 'mobilità' del "Progetto Insulae", ricerca commissionata dal Consorzio Venezia Nuova allo IUAV sulla fattibilità fisica, economica e sociale di un sistema puntuale di protezione di Venezia dall'acqua alta.

1991, è incaricata della ricerca IRER (Istituto di Ricerca della Regione Lombardia) "Lo sviluppo dei trasporti nel nuovo panorama politico economico europeo: la direttrice padana est-ovest".

1991, è consulente del Ministero dell'Ambiente per la redazione del Piano Decennale dell'Ambiente per quanto riguarda i Programmi di Compatibilità Ambientale del settore dei trasporti.

1991, è incarica dall'Istituto di Ricerche Sociali (IRS, Milano) della redazione del capitolo "Esternalizzazioni ambientali dei trasporti" all'interno del progetto editoriale riguardante i principali nodi problematici della politica nazionale dei trasporti

1990, ha svolto per conto dell'IRER la ricerca sugli "Scenari di domanda e di offerta di trasporto attraverso l'arco alpino"

1989, è incaricata dall'Environment Directorate dell'OECD della redazione della parte italiana del rapporto internazionale sul tema dei "Market and Intervention Failures in Transport Policy" con particolare riguardo all'impatto sull'ambiente'

1987, svolge, nell'ambito del Progetto Finalizzato Trasporti del CNR, attività di ricerca sul tema delle modificazioni del settore dei trasporti indotte dalla innovazione tecnologica e dal cambiamento dell'organizzazione interna delle imprese di trasformazione.

1987, svolge, nell'ambito del Progetto Finalizzato Trasporti del CNR, attività di ricerca per la sperimentazione di un servizio di trasporto pubblico a chiamata in un'area a domanda debole dell'appennino piacentino (in collaborazione con il Centro di Teoria dei Sistemi del Politecnico di Milano). Per tale sperimentazione ha vinto nel 1989 il Premio Philip Morris per la "Ricerca scientifica e tecnologica" insieme al prof. A. Colomi e al prof. E. Laniado del Centro di Teoria dei Sistemi del Politecnico di Milano.

1986, è incaricata dall'IRER (Istituto di ricerca della Regione Lombardia) dello Studio sulla mobilità pendolare nella regione attraverso i dati del Censimento della Popolazione 1981

1984, è consulente del Centro di teoria dei sistemi del CNR, Politecnico di Milano per la ricerca ' Modelli per l'ottimizzazione dei sistemi di trasporto pubblico in aree scarsamente popolate e applicazione in aree campionarie della provincia di Piacenza', diretta da Alberto Colomi

1983, è direttore della ricerca Cles ' Il settore dei trasporti nella Contabilità Nazionale' nell'ambito del Progetto Finalizzato trasporti del CNR sottoprogetto 1, tema 3

1983, è incaricata (con il prof. Marcello Balbo) della ricerca 'Utilizzo integrato manutenzione e innovazione delle infrastrutture di trasporto' nell'ambito del Progetto Finalizzato Trasporti, Sottoprogetto 1, tema 2

## 5. Attività professionale

1996 è incaricata della consulenza su Traffico e mobilità nell'ambito della redazione del nuovo PRG di Imola (progettista prof. E. Salzano)

1996, è incarica delle consulenza realtiva al tema della mobilità per la redazione del Piano Territoriale di Coordinamento della provincia di Alessandria (progettista arch. Augusta Mazzarolli)

1995, è incaricata della consulenza sul tema della Mobilità e del traffico per la redazione del PRG di Livorno (progettista Gregotti e Associati)

1995, è incaricata, con il prof. A. Barp e D. Zanella, del Piano Urbano del Traffico del Comune di Mira (Venezia)

1994, è incaricata, insieme al prof. G. Zambrini, della consulenza sul tema della Mobilità e del traffico per la redazione della Variante generale al PRG di Palermo (progettista prof. P. Cervellati)

1994, è incaricata della consulenza sulla Mobilità per la redazione della Variante Generale al PRG di Catania (progettista prof. P. Cervellati)

1993, è incaricata del Piano dei Trasporti Pubblici della Regione Valle d'Aosta

1993, è responsabile scientifico della consulenza su mobilità e traffico per la redazione del nuovo PRG di Perugia (progettista prof. P. Ceccarelli).

1992, collabora, insieme al prof. G. Zambrini, al Piano Generale dei Trasporti della Provincia Autonoma di Bolzano

1992, è incaricata del tema "Infrastrutture e trasporti" nell'ambito del lavoro IRER (Istituto Regionale di ricerca della Regione Lombardia) di consulenza alla formazione del Piano Territoriale di Coordinamento della Regione Lombardia

1991, è incaricata, insieme al prof. G. Zambrini, del Piano della Mobilità del comune di Vicenza

1989, è incaricata, con i professori A. Barp e B. Secchi, del Piano di coordinamento intercomunale del comprensorio di Empoli

1989, è consulente (per la soc. Sotecni) per la riprogettazione del nodo ferroviario di Bologna in vista dell'inserimento nel nodo delle linee ad Alta Velocità

1989, è incaricata dall'Assolombarda (con il Centro Studi Traffico) dello studio sul 'Sistema della mobilità di Milano: problemi emergenti e linee strategiche di intervento'

1988, è consulente (per la soc. Transystem) riguardo ai problemi infrastrutturali e di mobilità nell'ambito della redazione del Piano Territoriale di Coordinamento dell'area metropolitana genovese

1988, è consulente del comune di Mirano (Venezia) per i problemi della viabilità e del traffico nell'ambito della revisione del PRG

1988, è consulente del comune di Rimini per i problemi della viabilità e del traffico nell'ambito della revisione del PRG (progettisti Architetti Balzani e Pompei)

1987, è consulente (per la soc. Transystem) per lo studio di fattibilità della metropolitana leggera di Brescia, della quale cura l'analisi della domanda e le proiezioni di traffico

1987, è incaricata, insieme ai professori A. Barp e G. Zambrini, dello studio dei problemi della mobilità, della viabilità e del traffico dell'area empoiese (Empoli e quattro comuni limitrofi)

1987, collabora alla redazione del nuovo PRG del comune di Pistoia (progettista prof. A. Barp); cura in particolare le analisi quantitative e il dimensionamento del Piano

1986, è consulente (per la soc. Transystem) per gli aspetti territoriali nello studio per la valutazione dei costi e dei benefici della sostituzione di 2500 km di rete ferroviaria a scarso traffico con servizi automobilistici di linea (studio commissionato dalle Ferrovie dello Stato)

1984, è consulente della Soc. Transystem in un gruppo di lavoro incaricato delle indagini conoscitive e delle proposte preliminari riguardo al sistema ferroviario, finalizzate alla redazione del Piano Nazionale dei Trasporti

1984, è consulente della Soc. Transystem per la redazione del Piano Regionale dei Trasporti della Sardegna, in particolare elabora lo scenario territoriale di evoluzione della domanda di trasporto

1983, è consulente dell'Amministrazione Comunale di Dolo (Venezia) (con i professori Guglielmo Zambrini, Armando Barp e Daniele Pini) per la

**ristrutturazione della viabilità e i problemi del traffico in relazione alla valorizzazione dei beni ambientali del centro storico**

**—1983, collabora sotto la direzione del prof. Guglielmo Zambrini alla ricerca "Il Passante ferroviario e la mobilità urbana", commissionata dall'Amministrazione Comunale di Milano**

**1982, collabora sotto la direzione del prof. Guglielmo Zambrini alla ricerca 'Traffico e Trasporto Pubblico' commissionata dall'Amministrazione Comunale di Ravenna nell'ambito della revisione del PRG (progettista prof. Marcello Vittorini)**

**1982, partecipa per conto della Soc. Arpes-Cles alla ricerca 'L'artigianato di trasformazione del marmo nel comprensorio Apuo-Versiliese' commissionata dalla Regione Toscana e ne cura in particolare le questioni territoriali**

**1981, responsabile della ricerca "Problemi della ricostruzione nelle aree del cratere del terremoto del novembre 1980", finanziata attraverso fondi IUAV e successivamente attraverso fondi del Ministero della Pubblica Istruzione (60%)**

**1981, responsabile della ricerca "Struttura del settore delle costruzioni in aree caratterizzate da diversi modelli di sviluppo industriale e insediativo", finanziata attraverso fondi del Ministero della Pubblica Istruzione (40%); la ricerca ha dato luogo nell'anno accademico 1984-1985 ad un seminario con la partecipazione di studiosi francesi sui problemi del rapporto tra organizzazione e strategia delle imprese**

**1981, fa parte, con i professori Guglielmo Zambrini, Marcello Balbo, Armando Barp, Marco Ponti, del gruppo di lavoro incaricato del "Piano per la riorganizzazione del trasporto pubblico in Piacenza e nel bacino di traffico di interesse della sua Provincia", commissionato dal Consorzio per il trasporto pubblico di Piacenza**

**1981, è direttore della ricerca "Stima della potenziale esportazione via aerea di merci dall'Aeroporto di Verona Villafranca" commissionata dalla Soc. Aeroporto di Verona Villafranca spa**

**1980, fa parte del gruppo di lavoro che conduce, sotto la direzione del prof. Paolo Leon, la ricerca 'Studio conoscitivo sul settore della concia, pelletterie e calzature' commissionato dalla Regione Toscana; si occupa in particolare dei problemi territoriali conseguenti alle ipotesi di razionalizzazione dei cicli produttivi e alla politica di disinquinamento**

**1979, rappresentante IUAV nella ricerca congiunta Iuav-Sindacato Regionale Veneto su "Innovazione tecnologica e organizzazione del lavoro nel settore delle costruzioni nella Regione Veneto"**

**1979, fa parte con i professori Bernardo Secchi, Marcello Balbo e Armando Barp, del gruppo di lavoro incaricato della ricerca 'Processi di ristrutturazione, nuove tecnologie, tendenze del settore edilizio', commissionata dalla Soc. ANIC spa**

1978, partecipa alla ricerca 'Gli esisti dei cantieri sperimentali Ges.Ca.L.' promossa dall'Associazione Centri Storici ed Artistici (ANCSA) e coordinata dal professor Bruno Gabrielli

1976, partecipa alla ricerca 'Effetti territoriali indotti dall'insediamento Aeritalia a Foggia' diretta dal professor Paolo Ceccarelli e commissionata dalla Soc. Arpes

1975, partecipa allo 'Studio di fattibilità di interventi nei settori dell'agricoltura, dell'industria, del turismo, della residenza e dei servizi ' nell'ambito del Progetto Speciale Cassa del Mezzogiorno n. 21; nella ricerca, diretta dal prof. Paolo Leon, si occupa degli effetti territoriali degli interventi proposti e del ruolo svolto dagli operatori pubblici e privati

nel periodo 1974-76 collabora con Guglielmo Zambrini ad una serie di lavori nel settore dei trasporti curandone gli aspetti di analisi territoriale: 'Studio per la ristrutturazione del trasporto pubblico nel Comune di Ravenna'; 'Piano della viabilità e del traffico ' nell'ambito della revisione del PRG del Comune di Saronno (prof.. Buzzi, Meneghetti, Rizzi); consulenza sulla viabilità e il traffico per il PRG di Vigevano (prof. Campos Venuti)

dal 1974 al 1977 è incaricata della redazione del Piano Urbanistico Comprensoriale del Comprensorio di Primiero, con i professori Armando Barp, Marcello Balbo e Daniele Pini; nel piano si occupa in particolare dell'analisi economico-territoriale

1975, è incaricata della ricerca 'Ruolo degli operatori privati nei processi di recupero edilizio', commissionata dal Ministero dei Lavori Pubblici al CRESME

1974, fa parte del gruppo di lavoro che conduce, sotto la direzione del professor Bernardo Secchi, la ricerca 'Aspetti congiunturali e aspetti strutturali della riqualificazione edilizia', commissionata dal CRESME

nel periodo 1974-76 svolge attività di ricerca e consulenza presso il CRESME ; svolge analisi congiunturali dell'attività edilizia grandi città e delle abitazioni

## **6. Riviste e attività editoriale**

negli anni 1978-1979 ha fatto parte della redazione della rivista Urbanistica

dal 1976 al 1981 è segretaria di redazione della rivista Archivio di Studi Urbani e Regionali, edita da Franco Angeli

dal 1975 al 1979 fa parte della redazione della rivista CittàClasse, edita da Franco Angeli

## **7. Partecipazione a convegni e seminari e tavole rotonde**

Si citano solo i convegni più significativi, per i quali è stata presentata memoria scritta e/o sono stati pubblicati gli atti.

Alla Conferenza Programmatica Provinciale sui Trasporti della Provincia di Salerno ha svolto la relazione 'Il quadro programmatico e gli investimenti infrastrutturali', Salerno 1996

Nel seminario "Mobilità, trasporto pubblico e governo della città" organizzato dalla Regione Emilia Romagna conduce il dibattito sul tema 'Mobilità urbana e trasporto pubblico locale', Bologna 1996

Ai "Colloqui di Dobbiaco 1996 - Mobilità e benessere ecologico" svolge la relazione "La sfida di una mobilità compatibile con il clima", Dobbiaco 1996

Nel seminario "La ricerca per una pianificazione ambientalmente orientata" organizzato dal Dipartimento di Urbanistica IUAV svolge la relazione "Ambiente e trasporti", Venezia 1996

Al convegno "Opere pubbliche e territorio: il caso dell'Alta velocità" organizzato dalla Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti ha svolto la relazione "Significati e modalità di finanziamento del progetto Alta velocità", Milano 1995

Al convegno "I centri storici nella città contemporanea" per il quarantennale della fondazione di Italia Nostra ha svolto la relazione "Oltre il Centro storico: pedonalità trasporti e parcheggi", Napoli 1995

Al convegno "Azioni positive per una mobilità intelligente nelle città italiane", organizzato dal Comune di Bologna ha svolto la relazione "Venezia, Catania e Vicenza: esperienze innovative nella pianificazione della mobilità", Bologna 1995

Al convegno "La mobilità e lo scambio intermodale nel territorio veneziano", organizzato dal Centro Provinciale di Studi Urbanistici di Venezia e dall'Ordine e dal Collegio degli Ingegneri della Provincia di Venezia ha svolto la relazione "Le strategie per la mobilità nel territorio veneziano", Venezia 1995

Al convegno "Il programma degli investimenti ferroviari 1995-2000" organizzato dalla Federazione dei Verdi e da WWF, Legambiente e Italia Nostra ha svolto la relazione "Il contratto di Programma e il contratto di Servizio", Roma 1995

Al Forum "Roma si muove con le donne" organizzato dal comune di Roma ha coordinato il tema "Spostarsi in città", Roma 1995

Al convegno "Per una nuova idea di città" organizzato dalla CNA e dal Comune di Livorno ha svolto il tema "Qualità urbana e mobilità", Livorno 1995

**Al convegno "Il Terraglio e il suo futuro" organizzato dai Lions International e dal Lions Club Treviso Host ha svolto la relazione "Viabilità e ambiente", Preganziol 1995**

**Alla "Giornata internazionale di studio sul trasporto regionale nella riorganizzazione delle imprese ferroviarie" organizzata Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani- Regione Lombardia " ha svolto il tema "Funzioni regionali e locali delle ferrovie italiane", Milano 1994**

**MIP-Politecnico di Milano, Comune di Como, Programma Comunitario SAVE, Seminario sul tema "Development of a Road-Pricing System for Urban Mobility Regulation", Como 1994**

**Al Forum "Progettare la seconda natura" organizzato dal Centro di studi e formazione L. Bazzucchi e dalla Provincia di Perugia ha presentato una relazione sul tema "Progettazione della città e pianificazione della mobilità", Perugia 1994**

**Alla Conferenza del Traffico e della Circolazione di Stresa 1993 ha partecipato alla sessione " Il ruolo dei privati nel finanziamento delle infrastrutture di trasporto" svolgendo una relazione su 'Necessità di riforma delle concessionarie autostradali'.**

**Al terzo Incontro Internazionale "Cities on Water and Transport" organizzato dall'Associazione Città d'Acqua, ha svolto la relazione "Il sistema della mobilità urbana: trasporti d'acqua e trasporti di terra", Venezia 1993**

**Al convegno "Alternative alla crisi urbana", organizzato dal Gruppo del partito del socialismo europeo, dall'Associazione Polis e dalla Fondazione Euronorddest ha curato la relazione " Milano", Venezia 1993**

**Ha partecipato, su invito dell' OCDE-Conférence Européenne des Ministres des Transports, alla Table Ronde n 93 "Politiques régionales, transports et communications", Parigi 1992**

**Nel Seminario "Autonomie locali e riforma delle aziende di trasporto pubblico" organizzato dalla Provincia di Venezia e dallo IUAV ha coordinato l'intero seminario e in particolare la tavola rotonda 'Proposte di Riforma', Venezia 1992**

**Al Ciclo d'Incontri "La città capovolta" organizzato dal Centro Ideazione Donna ha svolto la relazione "Muoversi in libertà", Firenze 1992**

**Al Convegno "L'Agenda 21 per l'Italia: proposte per le politiche ambientali dei prossimi dieci anni" organizzato da Legambiente (IV Congresso nazionale) ha svolto la relazione "Programma di azione a medio e lungo termine nel settore dei trasporti", Parma 1992**

**Nel convegno "Trasporti e territorio: per una nuova pianificazione integrata nell'area milanese"organizzato dal Dipartimento di Scienze del Territorio del Politecnico di Milano ha svolto la relazione "Temi di riforma per il governo della mobilità urbana", Milano 1991**

Ha partecipato, su invito dell'OCDE-Conférence Européenne des Ministres des Transports, alla Table Ronde n 88 "Changement structurels de la population et impacts sur la demande de transport de voyageurs", Parigi 1991

Alla "Fiera dell Utopie concrete 1991" organizzata dal Comune di Città di Castello con il contributo della Comunità Europea e di molte altre istituzioni nazionali e internazionali ha svolto la relazione "Strategie per la riduzione delle emissioni di CO2", Città di Castello 1991

Nel ciclo di seminari "Le tematiche emergenti e il Piano Regionale dei Trasporti" organizzato dall'IRES Piemonte ha partecipato alla tavola rotonda "Il valore della mobilità: esperti a confronto", Torino 1991

Al convegno "La città sostenibile" organizzato dal PDS, dal Groupe pour la gauche unitaire européenne e dalla Fondazione Euronordest ha svolto la relazione "Infrastrutture contro le città", Venezia 1991

Al convegno "Le strade sbagliate" organizzato dal Gruppo parlamentare Verde, dall'Associazione Ambiente e Lavoro, dal DAEST-IUAV ha svolto la relazione "Il sistema delle concessionarie autostradali e le proposte di riforma", Roma 1991

Al convegno "Le donne cambiano i tempi", organizzato dal Comune di Bologna ha svolto la relazione "La città accessibile: trasporti e organizzazione urbana", Bologna 1990

Al convegno "Muoversi in città: infrastrutture e traffico urbano", organizzato da Legambiente e dall'Ordine degli Architetti della Provincia di Parma ha tenuto la relazione "Parcheggi e mobilità nelle aree urbane", Parma 1990

Al ciclo di mostre e convegni "L'auto tra sogno e incubo", organizzato dal Goethe Institut, dall'Università Verde di Milano e dal WWF ha svolto la relazione 'L'auto e la città', Milano 1990

Al convegno "L'alternativa ferroviaria per il trasporto delle merci e il problema dei valichi alpini" organizzato dalla Regione Piemonte Legambiente e AGCI ha svolto la relazione "Il sistema dei trasporti ferroviari: Alta Velocità e valichi alpini", Torino 1990.

Al "Laboratorio Bolzano: la città del futuro" organizzato dal quotidiano l'Alto Adige e dall'INU ha svolto la relazione "Bolzano tra Nord e Sud: la città e il sistema delle grandi infrastrutture", Bolzano 1989

Al convegno "Traffico urbano: la città assediata", organizzato da Italia Nostra e dal Comune di Perugia ha svolto la relazione "Diritto alla mobilità o bisogno indotto?", Perugia 1989

Al convegno "Nord-est liberi di muoversi: un ripensamento del sistema dei trasporti veneto al servizio delle città e per la difesa dell'ambiente" ha tenuto la relazione "Governo dell'offerta e governo della domanda nel trasporto delle merci: prospettive per l'intermodalità", Vicenza 1989

Al convegno "La nuova dimensione urbana: Venezia-Mestre nella regione Veneto" organizzato dall'Istituto Gramsci Veneto ha svolto la relazione su "Il sistema dei trasporti nell'area metropolitana", Venezia 1989.

Al convegno "L'Emilia Romagna per la sicurezza sulla strada: educazione, norme, tecnologie" organizzato dalla Regione Emilia Romagna e dal Comune di Imola ha svolto la relazione "L'incidenza del trasporto merci su gomma nelle problematiche della sicurezza", Imola 1989

Al convegno "Dolomiti risorsa d'Europa" organizzato dal Gruppo parlamentare europeo-Direzione nazionale PCI ha svolto la relazione "Le politiche di infrastrutturazione e il problema del Brennero", Cortina 1989.

Negli incontri su "Progetto e Ambiente" organizzati dalla Provincia di Como e dall'Ordine degli Architetti della Provincia di Como ha tenuto la relazione sul tema "Infrastrutture e ambiente", Lecco 1989

Al convegno "Tigullio, Fontanabuona e Golfo Paradiso. Riflessioni sul Piano Territoriale di Coordinamento", organizzato da Italia Nostra e Legambiente ha tenuto la relazione "La Val Fontanabuona futura è solo un corridoio stradale?", Chiavari 1989

Al convegno "Idea di Venezia", organizzato dall'Istituto Gramsci Veneto ha svolto una relazione nell'ambito del tema Il "Forma Urbis", Venezia 1988

Al convegno "Trasporti Territorio Sviluppo", organizzato da FILT CGIL ha tenuto l'intervento "Uno scenario pessimista per le aree metropolitane" Roma 1987

## 8. Pubblicazioni

"Piani Urbani del Traffico e Piani Regolatori" in *Urbanistica Informazioni* n.147, maggio-giugno 1996

"Trasporti e ambiente: politiche per uno sviluppo sostenibile" in E. Salzano *La ricerca per una pianificazione ambientalmente orientata*, DAEST-DU, Istituto Universitario di Architettura Venezia, 1996

'The Urban Transport System: Water and Land transport' in R. Bruttomesso (ed.) *Cities on Water and Transport*; International Centre Cities on Water, Venezia 1995

"I trasporti interni alle agglomerazioni alpine" in Commissione Internazionale per la protezione delle Alpi, *Trasporti nelle Alpi: non solo transito*, CIPRA 1994

le voci "Alta Velocità", "Trasporti e Ambiente" "Traffico" del *Dizionario dell'Ambiente*, UTET, Torino 1994

- "Verso una nuova cultura urbana" in *Caos* n. 1, sett.-dic. 1994
- "Il traffico merci sull'asse est-ovest: il corridoio padano" in *Lo sviluppo dei trasporti nel nuovo panorama politico-economico europeo*, IREER 1994
- "Natura, acqua e aria" (con. G. Nebbia) in L. Balbo (a cura di) *Friendly - Almanacco della società italiana*, Anabasi 1993
- 'La situazione attuale dei valichi e le proposte di intervento' (cap.1-3) in Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia, *Il trasporto di merci e di persone attraverso le Alpi*, Irer 1992
- "Alta Velocità: il ridisegno del territorio" in *Abitare* n.309, Luglio-Agosto 1992
- 'Infrastrutture contro le città' in E. Salzano (a cura di) *La città sostenibile*, Ed. delle Autonomie 1992
- 'Le esternalità nei trasporti' in M. Ponti (a cura di), *I trasporti e l'industria*, Il Mulino 1992
- "La città accessibile" e "Nuovi prigionieri" in L. Balbo (a cura di) *Tempi di vita*, Feltrinelli 1991
- 'Italy' in JP Barde e K. Button (a cura di) *Transport Policy and the Environment, six case studies*, Earthscan Publications Ltd, London 1990
- 'Appunti sulla questione della metropolitana a Venezia' in *Urbanistica* n.98, marzo 1990
- "Riflessioni critiche sulla fattibilità dell'Autostrada Livorno-Civitavecchia" in *Bollettino DAEST* n. 4, ottobre-dicembre 1990
- "Il Piano smarrito" in *Rinascita* n.36 ottobre 1990
- "Dall'autobus di linea all'autobus in linea", in *Fahrenheit*, febbraio 1990
- 'Le politiche di infrastrutturazione e il problema del Brennero' in *Dolomiti risorsa d'Europa*, Atti del convegno internazionale di Cortina d'Ampezzo, aprile 1989
- Grandi Infrastrutture: il passante*, INU Lombardia, Franco Angeli, 1984
- 'Il trasporto nelle aree a domanda debole', in "Economia Pubblica" n7-8, 1984 (con M.Balbo)
- 'Il nuovo contrattualismo', in *Controspazio* n2, 1984
- "Le tecnologie per l'ambiente nella pianificazione territoriale", in Renato Pozzi, Claudia Sorlini, Edgardo Vaghi (a cura di) *Il disinquinamento dell'ambiente*, Franco Angeli 1984
- Impatto Ambientale nella Pianificazione Territoriale*, INU Lombardia, Franco Angeli 1983 (con Claudia Sorlini)

**"Organizzazione del territorio e problemi dell'inquinamento", in AAVV  
*Studio conoscitivo sul settore della concia, pelletterie e calzature*, Marsilio  
editori, 1982**

**"Politiche per i trasporti" (con Guglielmo Zambrini ) in A. Frigerio (a cura di)  
*Risparmio e Recupero Energetico*, CSI editore, 1981**

***Tecnologia per l'ambiente*, INU Lombardia, Istituto Nazionale di  
Urbanistica, 1980 (con Claudia Sorlini)**

***Pendolarità e trasporto pubblico in un'area di piccola industria*, in *Strade e  
Traffico* n 280, nov- dic. 1980**

Il Ministro dell'ambiente: Ronchi.

FRIGATO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

da notizie di stampa sembra sia stata decisa, con decreto ministeriale, la chiusura della pretura di Ficarolo (Rovigo), con il relativo accorpamento degli uffici alla pretura di Rovigo;

l'immobile che ospita gli uffici della pretura di Ficarolo è stato ristrutturato circa dieci anni fa, con una spesa a totale carico dello Stato di circa duecentosettanta milioni;

l'attività giudiziaria si svolge nel corso di tre udienze settimanali, con un lavoro così quantificato: esecuzioni: anno 1995, n. 197; anno 1996, n. 169 (fino al 31 ottobre 1986); contenzioso: anno 1995, n. 145; anno 1996, n. 192 (fino al 31 ottobre 1996); non contenzioso: anno 1995, n. 192; anno 1996, n. 148 (fino al 31 ottobre 1996); cause di lavoro: anno 1995, n. 77; anno 1996, n. 65 (fino al 31 ottobre 1996, con tempi di rinvio limitati a sei mesi); penale: anno 1995, n. 182; anno 1996, n. 267 (fino al 31 ottobre 1996, con tempi di rinvio limitati a otto mesi);

con la chiusura della pretura di Ficarolo le cause verrebbero tutte inviate alla pretura di Rovigo che già oggi si trova in condizioni logistiche molto precarie, con uffici per i giudici e sale per le udienze inadeguati a far fronte alle attuali esigenze della sola città di Rovigo;

i « tempi della giustizia » a Rovigo comportano rinvii di circa quattro mesi per il civile, dodici mesi per il penale e di circa ventiquattro mesi per le cause di lavoro; pertanto questo accorpamento ha in sé le premesse per un brusco peggioramento della situazione della giustizia nella intera provincia di Rovigo —:

quali criteri siano stati seguiti nella decisione sopra menzionata e se questa decisione non contrasti con la più volte dichiarata volontà del Ministro di porre le premesse perché anche nel nostro Paese la giustizia sia esercitata nella certezza di tempi ragionevolmente brevi. (4-05673)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

*Con decreti interministeriali si è recentemente determinata la soppressione di 51 sezioni distaccate di pretura, tra le quali quella di Ficarolo che è stata accorpata alla pretura circondariale di Rovigo.*

*I provvedimenti in questione sono stati adottati per far fronte alla pressante esigenza di un più razionale sfruttamento delle limitate risorse giudiziarie disponibili. Essi sono stati preceduti da una complessa ed attenta istruttoria che si ritiene utile esporre nelle linee essenziali:*

*sono stati dapprima acquisiti i pareri dei Presidenti delle Corti di Appello in ordine alla opportunità di sopprimere le sezioni distaccate di pretura dei relativi distretti;*

*i pareri pervenuti sono stati « filtrati » limitando l'area di intervento alle sezioni distaccate con un bacino di utenza non superiore a 35.000 abitanti;*

*i progetti di accorpamento sono stati formulati a seguito di una accurata analisi relativa all'estensione del territorio, alle particolari esigenze del bacino di utenza del servizio giudiziario, all'ubicazione degli uffici in relazione alla loro distribuzione sul territorio, ai collegamenti ed all'orografia;*

*a seguito di tale selezione, sono stati nuovamente investiti i Capi delle Corti perché si esprimessero al riguardo ed acquisissero i pareri dei Consigli giudiziari e dei Consigli dell'ordine forense;*

*all'esito di tale istruttoria è stato investito il Consiglio superiore della magistratura che, nella seduta del 21 dicembre 1995, si è espresso in senso favorevole alla soppressione delle sedi indicate. Pur non entrando nell'esame dei singoli casi, il Consiglio ha comunque rappresentato l'opportunità che tutti gli accorpamenti delle sedi sopresse venissero effettuati presso la relativa sede circondariale. Così è accaduto per la sezione di Ficarolo.*

*I provvedimenti di soppressione sono stati adottati esclusivamente per le sedi in*

relazione alle quali è stato espresso parere favorevole da parte di tutti gli organi istituzionali interpellati.

È ben comprensibile che tale dolorosa anche se inevitabile determinazione susciti qualche rincrescimento tra le popolazioni interessate che vedono venir meno presidi giudiziari esistenti talvolta da lungo tempo. Tuttavia, pare che tale perdita possa ritenersi in qualche misura compensata dall'istituzione del Giudice di pace che costituisce il presidio di giustizia più prossimo al cittadino e — nel disegno governativo — ancor più lo sarà nel futuro con la prevista attribuzione di competenze pure in ambito penale.

Per quanto attiene in particolare alla sezione distaccata di Ficarolo, occorre aggiungere che l'Amministrazione comunale ha proposto ricorso contro il provvedimento di soppressione.

Il T.A.R. del Veneto ha rigettato con ordinanza la domanda di sospensione dell'esecuzione dell'atto in questione.

La stessa Amministrazione ha proposto appello al Consiglio di Stato che, con ordinanza del 18 marzo scorso, ha accolto l'istanza di sospensiva del provvedimento impugnato.

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

GAMBALE. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

con gli atti ispettivi del 26 novembre 1992, del 30 novembre 1992, del 1° dicembre 1992, del 13 gennaio 1993; del 17 febbraio 1993, del 24 febbraio 1993, del 6 maggio 1993, del 25 maggio 1993, del 1° luglio 1993, del 23 novembre 1993, del 27 luglio 1994, del 2 febbraio 1995, del 15 settembre 1995, l'interrogante ha denunciato la gestione clientelare e illegale dell'ordine dei giornalisti della Campania, presieduto dal dottor Ermanno Corsi;

gli episodi elencati negli atti non sono mai stati smentiti, ma pare che ad essi nuovi se ne vadano ad aggiungere;

risulta infatti all'interrogante che il presidente dell'ordine campano e il segretario Bruno Petretta abbiano inventato la nuova figura della giornalista *baby*, riconoscendo, nel marzo 1995, a Lydia Tarsitano (impiegata della biblioteca nazionale di Napoli, attiva militante del Psdi e nel 1993 candidata da Corsi nella lista dei pubblicitari al collegio nazionale dei probiviri della Federazione nazionale della stampa) un'iscrizione d'ufficio nel registro dei praticanti a far data dal 1° aprile 1966 quando la Tarsitano aveva quindici anni;

ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 69 del 3 febbraio 1963, per essere iscritti nel registro dei praticanti bisogna aver « compiuto almeno diciotto anni »;

se, qualora dovesse trovare conferma il fenomenale praticantato, risulti che il procuratore generale della Repubblica abbia impugnato la delibera, se vi siano iniziative della procura della Repubblica di Napoli in ordine alla vicenda e se il Ministro interrogato intenda esercitare sull'ordine della Campania l'alta vigilanza che la legge istitutiva dell'ordine dei giornalisti (articolo 24) gli attribuisce. (4-04842)

RISPOSTA. — La Direzione Generale degli Affari Penali, sulla base delle informazioni fornite dagli Uffici giudiziari competenti, fornisce i seguenti elementi:

la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli afferma che, in data 20 marzo 1995, il Consiglio dell'Ordine dei giornalisti della Campania ha effettivamente deliberato, su richiesta dell'interessata, la iscrizione d'ufficio nel Registro dei Praticanti Giornalisti, di Tarsitano Lidia, con decorrenza a far data dal 1° aprile 1986, sulla base dell'attività redazionale svolta dalla Tarsitano presso il quotidiano Il Mattino, dalla predetta data sino al 28 febbraio 1994.

La delibera è stata impugnata dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, unitamente ad altre analoghe, ma il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti ha rigettato il

ricorso, con decisione notificata alla Procura Generale il 26 aprile 1996.

*Precisa la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli che i motivi dell'impugnazione non erano quelli dedotti dall'On.le interrogante, in quanto la Sig. Tarsitano Lidia, essendo nata il 26 aprile 1950, nel 1986 (non 1996 ma neanche 1966) non aveva certo quindici anni.*

*La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli che non aveva assunto iniziative di sorta in merito alla vicenda, ha comunicato che sulla base dell'interrogazione ha comunque attivato indagini di polizia giudiziaria sui fatti segnalati, indagini che hanno portato alla conferma dei dati cronologici già esposti.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

GAZZILLI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia, della difesa, dell'interno e delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

*sul quotidiano Corriere di Caserta del 22 maggio 1996 è apparso l'articolo (pag. 14) intitolato « Crack Sim: anche i giudici di Caserta investivano con professione e finanza », con il quale veniva data notizia del trasferimento a Salerno del fascicolo relativo al buco contabile emerso dopo la dichiarazione di fallimento dello studio professionale De Asmundis;*

*in precedenza, segnatamente in data 17 maggio 1996, lo stesso quotidiano riferiva (pagg. 1 e 14) che un pubblico ministero non meglio indicato, accompagnato da un ufficiale di polizia giudiziaria, si sarebbe fatto riconsegnare, poco dopo la notizia del crack, i titoli acquistati attraverso la « Professione e Finanza » e lo studio De Asmundis;*

*tale comportamento, senza dubbio lesivo della par condicio creditorum, appare rilevante, sotto il profilo penale e disciplinare, nonché per quanto concerne il solo magistrato, anche sul piano della incompatibilità ambientale, per l'evidente discredito arrecato all'ordine giudiziario —*

*se i fatti di cui sopra corrispondano a verità;*

*se nei confronti del pubblico ministero e dell'ufficiale di polizia giudiziaria sopra cennati sia stato avviato procedimento penale e sia stata esercitata azione disciplinare;*

*se non si ritenga anche di promuovere presso il Consiglio superiore della magistratura, nei confronti del solo magistrato, l'avvio della procedura per il trasferimento d'ufficio ad altra sede e ad altra funzione.* (4-00392)

RISPOSTA. — *Dagli elementi acquisiti, emerge che è la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, ex articolo 11 c.p.p., ad occuparsi delle indagini preliminari relative alla vicenda cui fa riferimento l'Onorevole interrogante; il procedimento riguarda gravi fatti di bancarotta ed altro, concernenti il fallimento degli agenti di cambio napoletani Guido De Asmundis e della S.p.a. SIM « Professione e Finanza », già con sede a Napoli.*

*Tale procedimento, come deducibile dal trasferimento di competenza, vede coinvolti anche magistrati, ma in ordine ai fatti vige allo stato il segreto istruttorio.*

*Con specifico riferimento all'interrogazione parlamentare, peraltro, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza ha ritenuto di poter comunicare che sulla circostanza, come genericamente enunciata dalla stampa e ripresa dall'On.le Gazzilli, che un pubblico ministero (non identificato) si sarebbe fatto riconsegnare, con l'ausilio di un ufficiale di polizia giudiziaria, i titoli acquistati con la mediazione di detta società e dei professionisti sopra indicati, « poco dopo la notizia del crack », gli accertamenti compiuti dal Nucleo Tributario Regionale della Guardia di Finanza non hanno sino ad ora consentito di verificare la sussistenza di elementi di riscontro.*

*Gli altri Ministeri interpellati hanno tutti comunicato di non essere in possesso di elementi utili per la risposta.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

GIACCO, GATTO e OLIVO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

la legge affida al farmacista in farmacia il compito di dispensare i medicinali al pubblico (articolo 122 del testo unico delle leggi sanitarie), poiché si tratta dell'unico professionista qualificato a svolgere tale delicato compito che ha importantissimi risvolti per la collettività, in quanto la conservazione e la dispensazione del farmaco richiedono il rispetto scrupoloso di una serie articolata di norme poste a tutela della salute pubblica (controllo delle scadenze, conservazione dei farmaci a differenti temperature, registrazione della consegna di farmaci particolari come gli stupefacenti, informazione al paziente su indicazioni, interazioni con farmaci e alimenti, controindicazioni, tempi di scadenza di confezioni aperte, eccetera);

allo stesso scopo, l'articolo 11, primo comma, della legge 25 luglio 1975, n. 354, prevede che « ogni istituto penitenziario è dotato di servizio medico e di servizio farmaceutico rispondente alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati »;

al suddetto servizio farmaceutico istituito nelle carceri deve necessariamente essere preposto, in via ordinaria, un farmacista, come ribadito in più occasioni dal Ministero della sanità;

la presenza di tale figura professionale sarebbe particolarmente utile per l'assistenza ai numerosissimi tossicodipendenti che affollano le carceri italiane e che necessitano di terapie con farmaci in dosi personalizzate, la cui predisposizione dovrebbe essere affidata ad un farmacista;

ciononostante, a tutt'oggi, la figura professionale del farmacista non è prevista tra i ruoli del personale delle strutture carcerarie, con la conseguenza, tra l'altro, di privare i laureati in farmacia di uno sbocco professionale cui hanno diritto, tanto più in questa fase di crisi economica del settore farmaceutico e di riduzione dei

posti di lavoro, sia nel comparto industriale che della distribuzione del farmaco;

a seguito di questa procedura non conforme alla normativa vigente, la conservazione e la dispensazione dei farmaci nelle carceri sono affidate a personale non laureato in farmacia, e quindi non qualificato, con conseguenti rischi per la salute dei detenuti, che si vedono somministrare farmaci non adeguatamente controllati e conservati;

alcuni istituti di pena, inoltre, acquistano direttamente dai produttori i farmaci necessari alle esigenze sanitarie dei detenuti, mentre, per legge, non disponendo del servizio farmaceutico interno dovrebbero rifornirsi dalle farmacie aperte al pubblico —:

se non si intenda porre fine a questa situazione di mancato rispetto delle poste a tutela della salute pubblica e di abuso della professione del farmacista, che non garantisce in modo adeguato la salute dei detenuti e penalizza i giovani laureati in farmacia, istituendo rapidamente la figura del farmacista tra i ruoli del personale degli istituti di pena e attivando conseguentemente, il servizio farmaceutico all'interno delle carceri;

se non si ritenga che, a norma di legge, gli istituti di pena che non dispongono di servizio farmaceutico con relativo farmacista, in attesa dell'istituzione di tale struttura sanitaria, debbano acquistare i farmaci dalle farmacie aperte al pubblico. (4-07094)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione in oggetto gli on.li Giacco, Gatto e Olivo, chiedevano, dopo avere premesso un'ampia disamina sul ruolo del farmacista e sulla gestione del servizio farmaceutico istituito nelle carceri, denunciando gravi carenze, se non si sentisse l'esigenza di istituire la figura del farmacista tra i ruoli del personale degli istituti di pena, o comunque di impedire l'approvvigionamento dei farmaci da parte degli istituti penitenziari direttamente dai produttori, invece che dalle farmacie pubbliche.*

L'interrogazione veniva rivolta al Ministro di Grazia e Giustizia ed al Ministro della Sanità; quest'ultimo dichiarava di non disporre di propri elementi da comunicare in merito.

Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, competente in materia, comunica che la legge 740/70 prevedeva, in realtà, una dotazione organica di farmacisti e di veterinari di sole cinque unità, per cui la figura del farmacista nell'Amministrazione penitenziaria era destinata alla programmazione generale del servizio farmaceutico, nonché alla gestione dei farmaci ad azione psicotropa conservati presso una farmacia nazionale collocata presso l'istituto penitenziario di Bari; la gestione ordinaria del servizio farmaceutico è affidata invece al personale medico facente parte del servizio sanitario penitenziario.

Sulla base di rivendicazioni salariali da parte dei medici che operano negli istituti penitenziari, e che gestiscono attualmente il cd. « armadio farmaceutico » degli istituti di prevenzione e pena, nonché di comunicazione da parte della Federazione nazionale dell'ordine dei Farmacisti che richiama espressamente il contenuto dell'interrogazione in esame, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ha quindi richiesto pareri in merito alla Federazione nazionale dell'ordine dei Medici ed a quella dei Farmacisti, nonché al Ministero della Sanità, ricevendone le seguenti risposte:

la Federazione nazionale dell'Ordine dei Medici ha sostenuto che la gestione del dispensario o armadio farmaceutico esistente presso gli istituti penitenziari può essere affidata al medico incaricato;

la Federazione nazionale dell'ordine dei Farmacisti ha proposto, in alternativa ad un possibile aumento della dotazione organica dei farmacisti, la stipula di apposite convenzioni a titolo oneroso tra gli istituti penitenziari e professionisti farmacisti, appositamente incaricati;

il Ministero della Sanità — Direzione generale Servizio farmaceutico concorda con il parere della Federazione nazionale dell'ordine dei Farmacisti, mentre l'Ufficio

Legislativo dello stesso Ministero della Sanità concorda con il parere espresso dalla Federazione nazionale dell'ordine dei Medici, ritenendo che l'affidamento ai medici incaricati di compiti di custodia e rifornimento dei medicinali all'interno degli istituti penitenziari non possa essere contestato sul piano della legittimità e della compatibilità con i principi generali dell'ordinamento.

Dati i pareri espressi e considerata la normativa vigente, non appare ipotizzabile a breve termine prevedere un adeguato incremento della dotazione organica dei farmacisti negli istituti penitenziari.

Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria concorda nel riconoscere che il servizio farmaceutico penitenziario è diventato nel tempo più impegnativo ed oneroso, per cui, pur ribadendo la legittimità dell'operato attuale, rappresenta l'opportunità di prevedere un adeguato numero di farmacisti, da distribuire sul territorio nazionale in relazione alle esigenze di ogni ambito provveditoriale degli istituti di prevenzione e pena.

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

GIOVANARDI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

il signor Dario Zagolin, di S. Pietro Viminario (Padova), nel 1973 ricevette ordine di cattura con l'imputazione « cospirazione politica mediante associazione »;

la Corte di Assise di Roma il 14 luglio 1978 lo condannò alla pena di cinque anni di reclusione, privandolo di tutti i diritti civili;

il 27 novembre 1974 la Corte di Appello di Roma lo assolse per insufficienza di prove;

nel 1989 il signor Zagolin ha presentato richiesta di risarcimento dei danni morali e materiali: l'ultima udienza risale al 18 febbraio 1994, ma non vi è ancora

alcun esito per questo cittadino ingiustamente danneggiato —:

se non ritenga opportuno verificare l'iter della questione in oggetto, affinché sia accolta la domanda di risarcimento legittimamente inoltrata dal signor Zagolin, in considerazione dei gravi danni — sia morali che materiali — ingiustamente subiti. (4-06025)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni acquisite presso la competente autorità giudiziaria si comunica quanto segue.*

*La causa oggetto dell'atto ispettivo pende davanti alla prima sezione civile del Tribunale di Roma e risulta rinviata per la decisione all'udienza collegiale del 12 gennaio 1998.*

*Dagli atti del procedimento risulta che nell'udienza del 18 febbraio 1994 sono stati sentiti dodici testi; che nella successiva udienza del 29 settembre 1994 sono stati sentiti altri tre testi ed il giudice istruttore si è riservato dando termine per la presentazione di note; che con ordinanza dell'8 ottobre 1994 il medesimo giudice ha rinviato la causa al 7 marzo 1995 per le conclusioni; che in tale udienza la causa è stata rinviata all'udienza collegiale dell'11 aprile 1996 per la decisione; che — infine — tale ultima udienza è stata differita essendo stato sostituito il giudice.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

GNAGA. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

*la notizia della fuga di due pericolosi criminali durante una rappresentazione teatrale organizzata dalla « compagnia della fortezza » del carcere di Volterra non è un fatto nuovo, in quanto già nel passato si era verificato che alcuni detenuti, appartenenti alla sopraccitata compagnia, si erano resi autori di rapine, approfittando dei benefici concessi per lo spettacolo —:*

*se non si sia il caso di sospendere l'attività di questa compagnia, in quanto i*

*rischi di sicurezza per l'incolumità pubblica sono superiori ai nobili e lodevoli intenti della medesima. (4-06241)*

RISPOSTA. — *Nell'istituto di Volterra opera da tempo, nell'ambito delle attività trattamentali e di risocializzazione, un laboratorio teatrale, di cui fanno parte attori detenuti, distintosi nel tempo per l'allestimento di numerosi spettacoli di successo, che si sono tenuti talvolta anche all'esterno dell'istituto, su permessi concessi ai detenuti dal competente Magistrato di Sorveglianza. Peraltro, essendosi in passato verificato un grave episodio relativo alla commissione di rapine da parte di detenuti attori usciti in permesso premio in occasione di spettacoli, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria aveva invitato la Direzione dell'istituto penale di Volterra a limitare all'interno, per quanto possibile, le attività teatrali del laboratorio, ferma comunque restando non valicabile né contestabile da parte della Amministrazione la sfera di competenza del magistrato di sorveglianza in ordine alla concessione di eventuali permessi premio ai reclusi interessati. Successivamente, in ragione dell'allarme sociale creatosi per le evasioni di due detenuti avvenute durante l'ultima rappresentazione all'esterno, la Direzione della Casa di Reclusione di Volterra comunicava di aver sospeso le ulteriori esibizioni esterne del laboratorio. L'operato della Direzione veniva ratificato dall'Amministrazione penitenziaria centrale che sospendeva momentaneamente tutta l'attività trattamentale teatrale sia esterna che interna con un provvedimento che si è prestato ad interpretazione estensiva a tutte le attività trattamentali.*

*L'equivoco, comunque, è stato tempestivamente chiarito e sono state ripristinate le attività teatrali all'interno dell'istituto penitenziario indirizzandole ai detenuti nei cui confronti si siano acquisite verifiche trattamentali di segno positivo; ciò anche a seguito di incontri tra il responsabile del Centro Teatro e Carcere di Volterra e il responsabile del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.*

*Il Dipartimento, peraltro, è ben consapevole della rilevanza che tale attività ha assunto, in particolare per i detenuti ristretti presso quell'istituto e ha assicurato che avrà cura, dopo tale indispensabile pausa di riflessione di valorizzarla nella giusta maniera.*

*All'esito delle verifiche dei nuovi progetti che saranno predisposti dall'istituto, potrà eventualmente essere riconsiderata la ripresa anche dell'attività teatrale esterna.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

GRAMAZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

secondo quanto pubblicato sul settimanale *La Peste* dei giorni 3, 10 e 17 giugno 1995 in relazione alla denuncia illustrata ai giornalisti nella sala stampa italiana a Roma il 30 maggio 1995 dall'avvocato Antonio De Mitri, da Massimo Pugliese, ufficiale superiore dei carabinieri in pensione, e dall'industriale Renato Gamba, l'enfatizzata inchiesta su un « traffico d'armi di milioni di tonnellate di armi da guerra pagate con droga », scoperto dall'allora giudice di Trento Carlo Palermo, si sarebbe rivelata un inganno per l'opinione pubblica ed un falso sotto il profilo penale, con incalcolabili danni morali e materiali per centinaia di cittadini innocenti, tutti assolti o prosciolti con piena formula, dopo anni di ingiuste sofferenze;

secondo quanto pubblicato, con il pretesto di perseguire traffici d'armi da guerra mai verificatisi, furono incriminati in realtà cittadini innocenti, per fatti non previsti dalla legge come reato;

per legittimare un tale abuso, i sostituti procuratori di Milano, dottor Pier Camillo Davigo e dottor Pier Luigi Maria Dell'Osso, avrebbero prospettato il testo di una norma penale (articolo 9 della legge n. 497 del 1974) in maniera alterata e la prima sezione della Suprema corte, presieduta a quell'epoca dal dottor Aldo Vessia, avrebbe ratificato quell'arbitrio me-

diante due inammissibili sentenze (nn. 99 e 100 del 19 gennaio 1984);

in base a quelle sentenze, pronunciate in base ad una norma incredibilmente manipolata, è stato possibile celebrare processi, anche in epoca recente, per fatti non previsti dalla legge come reato, e ciò in aperta violazione del principio di legalità e dei diritti fondamentali dell'uomo;

in base a quelle sentenze, l'Avvocatura generale dello Stato pretende addirittura di ostacolare ancora le domande di risarcimento, legittimamente proposte dai cittadini ingiustamente danneggiati —:

se i fatti denunciati corrispondano al vero;

quale sia il numero delle persone indebitamente private della libertà personale nel corso delle inchieste su asseriti e mai dimostrati traffici d'armi svolte dai magistrati Pier Camillo Davigo, Pier Luigi Maria Dell'Osso e Carlo Palermo, precisando per ciascuna di loro la durata della carcerazione cautelare ingiustamente sofferta;

quale sia il numero delle persone che, incriminate dai predetti magistrati, furono riconosciute colpevoli di traffico d'armi;

quale sia il numero delle persone che, ingiustamente private della libertà personale, furono poi risarcite ed in qual misura;

quali interventi ritiene di adottare il Presidente del Consiglio in via d'urgenza a titolo di immediato ristoro nei confronti dei cittadini che hanno avanzato richieste risarcitorie. (4-05066)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni acquisite presso la competente autorità giudiziaria, si comunica quanto segue.*

*Il procedimento cui si riferisce l'atto ispettivo, avviato dalla Procura della Repubblica di Milano nei confronti di Antonietti François ed altri 12, riguardava — tra l'altro — il reato di cui agli artt. 81 c.p.v., 110, 112, 56 c.p. e 9 della legge 14 ottobre*

1974 n. 497, in relazione ad attività consistite nel contattare potenziali acquirenti, intermediari e fabbricanti e nell'apprestamento di complete indicazioni sulle caratteristiche tecniche dei materiali e sui relativi prezzi, ritenute idonee ad intromettersi nella vendita non autorizzata, ovvero a porre in vendita dal territorio dello Stato, senza autorizzazione, ingenti quantitativi di armi da guerra quali aerei, navi, carri armati e simili.

Il pubblico ministero ritenne che l'attività in questione rientrasse nell'ambito dell'articolo 9 della legge n. 497 del 1994.

Tale impostazione fu condivisa da tutti gli organi che, nell'ambito del giudizio, si pronunziarono sulle misure cautelari adottate.

In tale contesto la configurabilità dell'illecito fu contestata davanti alla Suprema Corte.

Fu, infatti, eccepita l'erronea qualificazione giuridica del fatto, giacché l'attività oggetto del giudizio sarebbe consistita in una mera promozione di vendite future da e per l'estero, in effetti mai concluse; e, comunque, quand'anche la vendita si fosse perfezionata, essa non avrebbe mai potuto richiedere autorizzazione amministrativa in Italia, riguardando armi non materialmente presenti nel territorio dello Stato.

La Corte (Sez. I, 19 gennaio 1984, Gamba) respinse il ricorso con complessa motivazione che prese in esame lo stato della legislazione in materia di armi e fece fulcro su due decisivi argomenti:

1) per il privato sussiste un generale divieto di detenzione delle armi o munizioni da guerra al quale si accompagna un generale divieto di vendita o cessione, sicché in tale ambito non è ipotizzabile il rilascio di licenza;

2) per l'esistenza del fatto tipico consistente nel « porre in vendita » è sufficiente che le armi siano poste a disposizione per l'acquisto e non è affatto richiesto che vi sia stato un atto concreto di vendita a persona determinata. A tale ultimo riguardo la Corte richiamò copiosa, concorde giurisprudenza.

Il procedimento in questione fu istruito col rito formale e quando il P.M. rassegnò

requisitoria osservò che nel frattempo era entrata in vigore la legge 9 luglio 1990 n. 185 che all'articolo 25 punisce con la reclusione fino a quattro anni chi pone in essere trattative in violazione della legge e, ritenuto che tale più favorevole normativa fosse applicabile al caso, chiese l'emissione di sentenza di non doversi procedere per intervenuta amnistia.

Il giudice istruttore condivise tale valutazione ed emise, in data 27 dicembre 1990, sentenza di non doversi procedere per amnistia.

A seguito di gravame contro tale pronunzia, la Corte d'Appello di Milano, con sentenza 4 dicembre 1991, osservò succintamente che all'epoca dei fatti l'intermediazione ed il tentativo di intermediazione non costituiva reato e che la figura criminosa è stata introdotta con la richiamata legge n. 185 del 1990, ed emise conseguentemente pronunzia assolutoria perché il fatto non costituisce reato.

La pronunzia — invero — non reca alcuna valutazione critica della complessa argomentazione proposta dalla Suprema corte. A tale riguardo va segnalato che la Corte di cassazione anche recentemente (Sez. I, 7 novembre 1996, Pensa) ha riaffermato la giurisprudenza espressa dalla citata sentenza Gamba, ed ha inoltre enunciato la configurabilità dell'illecito di cui all'articolo 9 della legge n. 497 in relazione ad attività negoziale, pur a seguito della legge n. 185 del 1990.

L'atto ispettivo si fonda sull'assunto che la richiamata giurisprudenza della Suprema corte rechi una grave « manipolazione » della normativa.

Naturalmente, lo scrivente non ha la veste per esprimere valutazioni su questioni di legittimità esaminate nell'esercizio della giurisdizione, né per assumere iniziative conseguenti ad apprezzamenti di tale genere.

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

GRIMALDI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

presso l'ufficio centrale della giustizia minorile del ministero di grazia e giustizia

da alcuni mesi si sarebbero verificati episodi lesivi della funzionalità dell'ufficio stesso;

a partire dal mese di ottobre 1996 la direzione dell'ufficio sarebbe stata affidata ad un funzionario di qualifica inferiore, riammesso in servizio nonostante nei ruoli organici di direttore coordinatore di istituto penitenziario esista attualmente un soprannumero di sette unità;

negli ultimi anni l'ufficio avrebbe posto in essere una serie di riforme, come la realizzazione di un sistema di monitoraggio informatico dei dati sui minori e la completa rinnovazione della rivista di studi e documenti sulle problematiche minorili, riforme che l'attuale direzione non intenderebbe portare avanti —:

se il Ministro sia a conoscenza dei fatti indicati e, qualora lo sia, se non intenda verificarne la fondatezza;

se non reputerà, inoltre, doveroso intervenire affinché all'interno di un ufficio che svolge una funzione così delicata quale quella della tutela dei minori si operi in modo corretto e trasparente. (4-08291)

**RISPOSTA.** — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

*L'Ufficio centrale per la giustizia minorile è stato istituito con legge 29.2.1992, n. 213.*

*Le piante organiche relative alle qualifiche funzionali ed ai profili professionali sono state disposte con il D.P.C.M. 12.1.1994 registrato alla Corte dei Conti il 16.2.1994.*

*In conseguenza tutto il personale in servizio presso detto ufficio al 16.2.1994 e che non aveva esercitato il diritto di opzione per essere inquadrato nei ruoli organici del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o di quelli della Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria, è stato inquadrato nei ruoli dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile.*

*In particolare, per quanto concerne la IX qualifica funzionale, profilo professionale di « direttore coordinatore di istituto penitenziario », furono inquadrati, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7.7.1988, n. 254, con*

*decreto ministeriale 2.3.1995 n. 14 unità, già in servizio alla data del 16.2.1994, pur essendo state previste nel D.P.C.M., per detto profilo, n. 7 unità.*

*La grave carenza di personale dirigenziale e l'assoluta impossibilità di reclutare con immediatezza, attraverso i concorsi, detto personale, ha comportato la necessità di dover continuare a mantenere (sostituendo di volta in volta le unità che per varie ragioni non facevano più parte dei ruoli della Giustizia minorile) le dette 14 unità di personale appartenente alla IX qualifica funzionale, profilo professionale di direttore coordinatore di istituto penitenziario, al fine di garantire una sufficiente funzionalità dei servizi minorili, sedi dirigenziali tuttora in gran parte affidate a funzionari appartenenti alla citata qualifica funzionale.*

*Giova sottolineare in proposito che su 22 dirigenti previsti nel citato D.P.C.M. del 12.1.1994, tuttora ne sono in servizio soltanto 11.*

*Tale indirizzo è stato sempre uniformemente adottato dall'Ufficio Centrale per la giustizia minorile; e, infatti, negli anni 1995/1996 sono stati sostituiti quattro direttori coordinatori di istituto penitenziario che hanno cessato di far parte dei ruoli della Giustizia minorile.*

*Tutti i funzionari in questione sono transitati nei ruoli della Giustizia minorile attraverso la procedura prevista dall'articolo 200 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/57, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione e previo il prescritto visto della Ragioneria Centrale.*

*Le nuove piante organiche dell'Ufficio centrale in questione, definite il 3 aprile 1997 ed approvate dalla Conferenza dei Servizi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Funzione Pubblica, prevedono che la dotazione organica del personale appartenente al profilo professionale di direttore coordinatore di istituto penitenziario XI q.f. sia complessivamente di 15 unità.*

*Nel contesto di cui sopra si inserisce l'accoglimento dell'istanza di riammissione in servizio del Signor Franco Vanni, effettuata nel pieno rispetto dell'articolo 132 del*

decreto del Presidente della Repubblica n. 3/57, e l'attribuzione al medesimo della reggenza della Divisione I, che si occupa di formazione professionale, in considerazione della sua lunga carriera presso i Servizi minorili, in particolare presso la Scuola di formazione del personale per i minorenni di Roma dal medesimo diretta per circa 30 anni.

Per quanto concerne il diniego ad altro funzionario di far parte dei ruoli in questione con inquadramento alla IX q.f., profilo professionale dei Direttori coordinatori di istituto penitenziario, è da precisare che la situazione è del tutto diversa da quella del Sig. Vanni. Infatti, nella fattispecie non si trattava di una riammissione in servizio, ma di un passaggio dai ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria a quelli della giustizia minorile attraverso la procedura di cui all'articolo 200 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/57; l'istanza dell'interessato fu accolta, peraltro, come distacco presso le strutture minorili con provvedimento emesso dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, previo parere favorevole dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile.

La riammissione in servizio del Sig. Vanni, disposta legittimamente in base al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, non può comportare alcun danno per l'erario, atteso che l'Ufficio in questione opera con solo il 40 per cento degli organici previsti.

Per quanto attiene al programma « Ubiminor » si rappresenta che si tratta di progetto realizzato dalla « Logica, tecnologie per l'informatica s.r.l. » che era stata anche incaricata, con altri due contratti, di predisporre uno studio di fattibilità per l'automazione delle procedure degli uffici e servizi minorili e di condurre l'assistenza tecnica al programma Ubiminor.

Il programma, così come realizzato, è confacente agli scopi per cui era stato progettato e, nella versione attuale, esso è completo; pertanto, non doveva essere compreso nei progetti relativi all'anno 1997, giacché è già uno strumento realizzato. Nel pro-

gramma presentato dall'Ufficio centrale giustizia minorile è contemplato il sistema informativo della giustizia minorile che si compone di diverse parti, una delle quali (già realizzata) è Ubiminor. La realizzazione del complesso sistema informativo della Giustizia minorile è compresa fra i progetti approvati dall'A.I.P.A. per il Ministero di grazia e giustizia ed è in atto, ad opera dell'ufficio competente (Responsabile per i sistemi informativi automatizzati). Tale sistema, intendendo raccogliere e valorizzare tutte le realtà e le esperienze finora concretizzate, rendendole compatibili col progetto unitario, comprende i sottosistemi seguenti:

S.I.T.P.M., funzionante presso gli uffici giudiziari minorili di Milano, Roma, Lecce, Taranto;

SICAM, sperimentato presso la cancelleria del tribunale per i minorenni di Milano;

UBIMINOR, procedura di acquisizione informazioni relative ai minori presi in carico dai servizi minorili;

altre procedure automatizzate presenti presso uffici giudiziari minorili, presso l'Ufficio Centrale ed altre strutture.

Non si è potuto finora dare avvio all'utilizzo di Ubiminor, come parte staccata dell'intero programma di automazione della Giustizia Minorile sia perché sono pervenute all'Ufficio numerose richieste di adattamento e di modifica, sia perché non si è ottenuto il funzionamento ottimale della rete di trasmissione dei dati (rete pubblica ISDN), sia perché infine, numerosi uffici periferici hanno segnalato, anche in data molto recente, la carenza di personale da applicare alla gestione dei dati e del programma.

Quest'ultima difficoltà — assieme ad altre ragioni di ordine logico-strutturale — impone di considerare, come è stato fatto dall'Ufficio ridetto in accordo col Responsabile dei sistemi informativi automatizzati, l'opportunità di unificare la base-dati fra

uffici giudiziari e servizi minorili, allo scopo di evitare il doppio lavoro di inserimento e le possibili incongruenze. Ubimior, pertanto, si inserisce e lavorerà all'interno del sistema informativo della giustizia minorile, così come programmato dal Responsabile suddetto.

In attesa che il programma Ubimior entri in funzione, l'Ufficio centrale per la giustizia minorile sta ugualmente procedendo alla trasformazione delle tradizionali rilevazioni statistiche in monitoraggio, centrato sulla vicenda di ogni singolo minore curato dai Servizi, attraverso l'acquisizione di terminali che utilizzano la rete nazionale gestita dal DAP (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria), il cui sistema informativo si estende alla rilevazioni concernenti i minorenni. Questa soluzione temporanea consente di sopperire alle attuali necessità di monitoraggio in attesa del funzionamento dei programmi specifici minorili.

Si deve aggiungere che la procedura Ubimior, pur non funzionando ancora a pieno regime e in rete, viene comunque utilizzata in sede locale da molti servizi, grazie all'avvenuto addestramento del personale. Il momentaneo rinvio dell'attivazione di Ubimior su scala nazionale in rete ha reso opportuno, nel pieno accordo delle parti contraenti (Amministrazione e Soc. « Logica »), far cessare al 31 dicembre 1996 le attività di assistenza e manutenzione del programma. Infatti tale attività di manutenzione non era ulteriormente necessaria dopo il 31 dicembre 1996, atteso che, per le citate ragioni di forza maggiore, il programma non poteva essere avviato il 10 gennaio 1997, come previsto in un primo tempo.

Per quanto attiene — infine — alla rivista edita dall'Ufficio centrale per la giustizia minorile, si intende riprendere non appena possibile, tenuto anche conto degli attuali vincoli finanziari, la pubblicazione di « Esperienze di giustizia minorile », antico e prestigioso organo di documentazione e dibattito scientifico sulle problematiche minorili fondato col titolo « Esperienze di rieducazione », nel lontano 1963. Essa fu sostituita nel 1996 con quella intitolata « Minori, diritti e giustizia ». Tale innovazione ha

determinato la necessità di un ripensamento anche per quanto attiene all'adeguatezza della base contrattuale.

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

LUCCHESI. — Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno. — Per sapere:

se abbiano valutato le dichiarazioni del Procuratore generale della Corte di Cassazione e cosa intendano fare per bloccare il dilagare tumultuoso della illegalità e della criminalità. Il Procuratore generale ha reso noto che sono rimasti ignoti gli autori del 97,4 per cento degli omicidi, dell'86 per cento delle rapine, del 72,2 per cento dei sequestri di persona. Quindi, in totale, l'83 per cento dei delitti denunciati rimangono impuniti. La situazione appare drammatica ed il Governo non sembra rendersi conto della necessità di mobilitare tutte le forze dell'ordine e le risorse della giustizia per contrastare la criminalità con nuovi metodi e sistemi;

se intendano considerare con la massima attenzione le seguenti espressioni del Procuratore generale: 1) il sistema giudiziario italiano non è capace di far fronte alla massa crescente del contenzioso civile e all'illegalità che pervade il Paese; 2) la giustizia minore sta scomparendo, nel penale e nel civile. L'inefficienza rasenta la paralisi nella giustizia minore: invece che dare speranza e conforto, troppo spesso la giustizia genera sofferenza; 3) avventatezze, cadute di professionalità, insufficiente rispetto dei diritti della difesa e della persona, invadenze nella discrezionalità amministrativa ed eccessi di protagonismo si sono verificati e hanno non a torto suscitato perplessità nella pubblica opinione; 4) il cittadino che attende invano la riparazione del torto subito non soffre soltanto la lesione del suo interesse: è in definitiva offeso nella sua stessa persona. Tutti (vittime e presunti colpevoli) non possono concepire una sfiducia profonda verso la giustizia e lo Stato; 5) tutto ciò che si è cercato di fare in questi anni, sul piano

sia della repressione che della prevenzione e della riabilitazione, è risultato inadeguato;

se intendano riflettere su quanto sopra specificato e fare in modo che si determini in positivo un netto cambiamento per dare non più speranza vana, ma certezza che il nostro Paese esca dall'oscurità e dalle nebbie per ritrovarsi alla luce del sole tra i paesi civili e democratici d'Europa e del mondo. (4-06606)

**RISPOSTA.** — *Tutte le disfunzioni del servizio giustizia, sia nel settore penale che civile, sono oggetto di costante attenzione da parte del Ministero di Grazia e Giustizia, e sono state assunte molteplici iniziative al fine di un loro sollecito ed adeguato superamento.*

*In tal senso è stata svolta, in primo luogo, una intensa attività ricognitiva per acquisire una più approfondita conoscenza delle diverse realtà locali, promuovendo incontri con i capi degli uffici giudiziari e degli ordini forensi dei distretti in cui le disfunzioni ed i fenomeni rivestono connotazioni particolari.*

*Per quanto attiene al profilo più strettamente operativo, si evidenzia che sono stati presentati in Parlamento una serie di disegni di legge che mirano a realizzare un programma organico e coordinato di riforme che attengono sia ai « tempi » del processo penale e civile, sia al controllo della professionalità e alla deontologia dei giudici, sia alla riorganizzazione del Ministero della giustizia.*

*In particolare, per quanto attiene alla giustizia civile, va rammentato che è all'esame del Senato il disegno di legge sulle sezioni stralcio (n. 954/S), finalizzato allo smaltimento dell'arretrato in materia civile, disegno che si gioverà, unitamente agli altri che comportano apprestamento di strutture e spese, degli ulteriori stanziamenti di bilancio reperiti dal Ministro (140 miliardi). L'esame di tale disegno procede sollecitamente, anche per il costante lavoro di uno specifico Comitato ristretto presso la Commissione Giustizia del Senato.*

*Sono stati inoltre presentati un disegno di legge per la modifica di norme del codice*

*di procedura civile in tema di esecuzione forzata immobiliare (n. 1800/S), che prevede la possibilità di delegare ai notai le operazioni di vendita degli immobili pignorati, al duplice fine di sgravare il giudice da operazioni estranee alla giurisdizione in senso stretto e di accelerare la realizzazione dei diritti del creditore procedente, e un disegno di legge sulla istituzione del giudice unico di primo grado (n. 1245/S), che, con la eliminazione della duplicità di organi giudicanti in prima istanza, consentirà in definitiva una razionalizzazione dei carichi di lavoro dei giudici con conseguenti effetti acceleratori sulla durata dei giudizi.*

*Vanno infine ricordati i disegni di legge in materia di responsabilità dei magistrati, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio (n. 1247/5), e di valutazione della professionalità (n. 1799/S), nonché il disegno di legge delega per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia. Tutte le ricordate proposte legislative mirano nel complesso ad assicurare una più elevata professionalità dei giudici unitamente ad una amministrazione della giustizia più efficiente e più adeguata.*

*Per quanto concerne in particolare il campo della giustizia penale, va segnalato il disegno di legge per la delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace (n. 1873/C), il disegno di legge sulla disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia (n. 18451C), il disegno sulla disciplina delle investigazioni difensive (n. 2774/C).*

*Le proposte di legge citate, che non esauriscono, peraltro, il complesso delle misure legislative allo studio della materia penale e penitenziaria, rappresentano un adeguato tentativo di snellimento e, quindi, di accelerazione dei procedimenti penali, che consentirà un più sollecito accertamento dei reati e una più immediata applicazione delle pene, condizioni indispensabili per il contenimento della criminalità.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

MATACENA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il « Dossier Templari 1118-1990 », di Maria Lo Mastro, edito dalle edizioni Templari - Roma, a pagina 482 apre il capitolo: « Testimonianza di operosità della Gran Precettoria d'Italia del "Supremus Militaris Templi Hierosolymitani Ordo" nell'ambito sociale, culturale, artistico per la pace, la fede e la fratellanza universale »;

tale capitolo è un elenco di affiliati benemeriti;

nella successiva pagina, la 483, nell'elenco di cui sopra compaiono i nomi di: « Sua Eccellenza Carlo Macri ed Enzo Macri »;

la legge italiana vieta ai membri della magistratura di appartenere a logge massoniche e similari;

Enzo Macri risulta essere il magistrato reggino componente la direzione nazionale antimafia, mentre Carlo è il fratello —:

se non si ritenga opportuno verificare la fondatezza degli elementi come sopra forniti in dettaglio attraverso un'ispezione ministeriale che accerti, altresì, se per tale situazione non siano ravvisabili sicuri aspetti di rilevanza disciplinare e di rilievo penale del dottor Enzo Macri, con conseguente denuncia agli organi competenti.

(4-02660)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue.*

*Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria, interessato in ordine a quanto segnalato nell'atto ispettivo a proposito di un'eventuale affiliazione alla massoneria del magistrato dr. Vincenzo Macri, ha comunicato che in loco non sono pendenti indagini al riguardo.*

*Questo Ministero — d'altro canto — non è in possesso di elementi di fatto in proposito.*

*Lo stesso magistrato, in relazione ad analogo atto ispettivo proposto dall'interro-*

*gante nella scorsa legislatura, ha fatto pervenire al Procuratore nazionale antimafia una dichiarazione con la quale ha decisamente escluso l'affiliazione a logge massoniche e ad altri consimili organismi ed ha ipotizzato che la diffusione di tale notizia possa essere collegata ad un episodio avvenuto nell'anno 1983, quando, a seguito della pubblicazione di un suo studio sulla legge anti mafia, fu contattato telefonicamente dalla segreteria di un organismo che si qualificava come Ordine dei templari, che comunicava il conferimento di un riconoscimento da ritirare nel corso di una cerimonia. Il magistrato ha soggiunto di aver declinato l'invito e di non essersi presentato a ritirare il premio.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

NAPOLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

a norma dell'articolo 5, comma 4, lettera a) della legge n. 43 del 1995, il collegio regionale di garanzia elettorale della Corte di appello di Catanzaro ha comminato multe salate (50 milioni di lire indistintamente per tutti) ai candidati inadempienti (circa cento persone) delle elezioni regionali svoltesi nell'aprile del 1995;

la violazione della legge consisterebbe nel non aver presentato, certamente per buona fede o per dubbi interpretativi, il rendiconto delle spese elettorali;

la legge n. 43 è stata pubblicata a fine febbraio 1995 e, pertanto, a ridosso della campagna elettorale, il che ha portato alle difficoltà di reperimento del testo della legge stessa;

i sanzionati appartengono a tutte le formazioni politiche;

avverso la decisione del collegio regionale di garanzia elettorale della Corte di appello di Catanzaro pende ricorso degli interessati al collegio centrale di garanzia della Cassazione;

in altre regioni i rispettivi collegi di garanzia hanno dato la possibilità di sanatoria —:

quali urgenti iniziative intenda assumere al fine di sanare la situazione che sta creando grossi problemi agli interessati.  
(4-01059)

**RISPOSTA.** — *Risponde il Ministero di Grazia e giustizia, su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 1996, avendo il Ministero dell'interno comunicato di non avere elementi per la risposta.*

*L'On.le Napoli, dopo avere rappresentato la situazione di circa cento candidati inadempienti all'obbligo di presentazione del rendiconto delle spese elettorali, cui il Collegio di garanzia elettorale della Corte di Appello di Catanzaro ha comminato multe, chiede di conoscere se si intendano assumere iniziative per sanare la situazione stessa.*

*La Corte di Appello di Catanzaro, interpellata in merito, ha comunicato le seguenti informazioni:*

*il Collegio di garanzia elettorale della Corte di Appello di Catanzaro, in sede di verifica della regolarità dei rendiconti e della dichiarazione presentata dai candidati, ha inflitto n. 140 sanzioni pecuniarie dell'importo, ciascuna, di L. 50.000.000 ai sensi dell'articolo 15 della L. 515/93 in occasione delle elezioni regionali svoltesi il 23.04.1995;*

*risulta accertato che i candidati non avevano presentato entro il termine di 3 mesi dalle elezioni il rendiconto e la dichiarazione prescritti dall'articolo 7 commi 6° e 7° della legge citata e dall'articolo 5 n. 4 lettera a) e n. 5 della legge 23 febbraio 1995 n. 43; tale termine è perentorio e non suscettibile di proroga.*

*È vero, come ricordato dall'interrogante, che il comma 8 del citato articolo 15 L. 515/93 prevede la concessione al candidato, da parte del Collegio di garanzia, di un ulteriore termine di 15 giorni per depositare la dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, ma tale possibilità, contestuale a formale diffida di poter altrimenti incorrere nella ulteriore sanzione della decadenza dal mandato elettorale, riguarda i*

*solli candidati eletti, che possono evitare la seconda e più grave sanzione regolarizzando, negli ulteriori 15 giorni, la propria posizione.*

*La sanzione pecuniaria, riferibile tanto ai candidati eletti quanto ai non eletti e consegue al decorso dei tre mesi dalla proclamazione degli eletti senza che i candidati abbiano ottemperato gli obblighi previsti dal citato articolo 15 comma 50, « il decorso di tale termine è condizione sufficiente per la sua applicazione prescindendo dall'esito elettorale ». Il termine ulteriore di 15 giorni riguarda la sola questione della decadenza, relativa, quindi ai soli eletti.*

*La Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria, al riguardo, comunica di non ravvisare profili di rilievo disciplinare a carico di magistrati.*

*L'Ufficio Legislativo del Ministero di Grazia e Giustizia chiarisce che, nel rispetto istituzionale per le determinazioni degli organi competenti in materia e degli eventuali aspetti giurisdizionali, non può esprimere valutazioni in ordine alle concrete iniziative sanzionatorie.*

*Si tratta inoltre di fattispecie "formali" in cui la sanzionabilità discende in maniera diretta dai termini legislativi previsti.*

*Ove ne ricorra la possibilità, gli interessati potranno invocare la buona fede, ovvero l'errore o la non esatta conoscenza della legge nei limiti in cui le norme vigenti, secondo l'interpretazione della Corte Costituzionale, lo consentono, presentando ricorso presso il Collegio centrale di garanzia della Corte di Cassazione.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

**NAPPI e ALTEA.** — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

*il tema della condizione carceraria e degli interventi necessari e possibili per un'opera di « risocializzazione » è sempre più al centro dei dibattiti e dell'attenzione da parte di operatori, istituzioni competenti, opinione pubblica;*

*per affrontare questo nodo difficile sono stati realizzati anche interventi legi-*

slativi, come ad esempio la legge n. 109 del 1990;

un intervento di « risocializzazione » è particolarmente importante per la popolazione carceraria più giovane;

la direzione della casa circondariale di Gragnano (Napoli), a termini di legge, consegnava entro il 30 agosto 1996 un progetto di intervento sociale redatto dall'associazione us Acli archeoatletica Vesuvio, articolato in attività sportive, tecnico-laboratoriali e ricreative;

nel frattempo si realizzava un avviamento nella direzione della casa circondariale, e si registrava l'espressione di un parere negativo in merito al progetto da parte del nuovo direttore, pur in presenza di un accoglimento dello stesso ad opera del ministero;

la ragione addotta a sostegno del diniego sarebbe da ritrovarsi in una ristrettezza degli spazi disponibili, che pure erano stati invece valutati comunque sufficienti e tali da poter giustificare l'inoltro del progetto per l'esame ministeriale;

risultato finale è che il progetto non è andato più avanti, con un danno certo per i detenuti della casa circondariale di Gragnano e con la negazione di un intervento sociale non solo necessario, ma anche possibile:

per quali ragioni precise si sia negato l'avvio di un progetto per il quale erano pure disponibili i necessari finanziamenti;

se non considera grave, laddove dovesse risultare confermata, la scelta della direzione della casa circondariale, che ha interdetto la possibilità di realizzare il progetto. (4-07120)

**RISPOSTA.** — *Il presidente e legale rappresentante della Società U.S. Acli Archeo Atletica Vesuvio, con sede in Torre Annunziata ha presentato un progetto di attività sportive, tecnico-laboratoriali e ricreative a favore della popolazione detenuta della casa Circondariale di Gragnano per una spesa di L. 70.098.400.*

*Tale progetto, ricevuto dal precedente direttore della Casa circondariale stessa non è mai stato accettato.*

*Successivamente si è verificato un avviamento alla direzione dell'istituto. Il nuovo direttore, al fine di verificare l'effettiva praticabilità del progetto ha convocato i rappresentanti dell'Associazione in questione anche per individuare gli ambienti idonei.*

*Purtroppo, nel corso del sopralluogo, si è constatato che il progetto riguardante le attività ricreative non poteva realizzarsi per la mancanza degli spazi necessari.*

*Si è peraltro convenuto di realizzare, nell'area destinata al passeggio detenuti, attività sportive (calcetto, basket, pallavolo e calcio) con l'ausilio di sette istruttori qualificati ed il sostegno di un operatore sociale. Dopo alcuni incontri tra il nuovo direttore ed i responsabile della U.S. Vesuvio, nel marzo scorso è stato presentato il nuovo programma delle attività, il cui avvio è stato fissato al giorno 10 maggio.*

*Pertanto le ragioni che hanno determinato il ridimensionamento del progetto vanno individuate esclusivamente nell'oggettiva mancanza di locali idonei.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

**NARDINI e CANGEMI.** — *Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:*

*dalla seconda metà di giugno numerose telefonate di cittadini lamentano carenze di informazioni presso la sezione dispense del distretto militare di Roma;*

*tali carenze si riferiscono particolarmente al delicato settore degli obiettori di coscienza, espatrio, dispense per particolari situazioni di famiglia;*

*numerosi cittadini sono stati invitati a ritornare in altro giorno presso lo stesso ufficio « per avere il tempo di documentarsi »;*

*le informazioni date sono a volte lacunose, a volte imprecise, a volte incoerenti;*

a giustificazione di tale inusuale atteggiamento da parte del personale preposto a tale importante pubblico servizio, si riferisce che c'è stato di recente un cambio di incarico, senza alcun periodo di affiancamento, con personale che non ha alcuna conoscenza della normativa di riferimento;

le problematiche relative ai giovani che chiedono di espletare il servizio sostitutivo civile sono particolarmente delicate e complesse;

la normativa relativa all'espatrio, alla permanenza all'estero ed alla cittadinanza è particolarmente delicata e complessa;

la normativa relativa alla dispensa dal servizio militare *ex* articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 1964 è particolarmente delicata e complessa;

le varie situazioni sono tra loro interconnesse, nel senso che, ad esempio, un obiettore di coscienza può chiedere sia di espatriare, sia la dispensa per particolari situazioni di famiglia, appare evidente che il personale preposto a tale fondamentale servizio, il capo sezione dispense dell'ufficio reclutamento, deve essere altamente qualificato e preparato, sia per rispondere correttamente alle varie informazioni richieste (senza far tornare al distretto i cittadini che, peraltro, spesso vengono anche da lontano), sia per gestire e trattare le pratiche nei modi e nei tempi previsti, sia per dare al personale dipendente le doverose e corrette disposizioni;

si rileva, ancora una volta, come taluni uffici del Ministero della difesa siano poco o per nulla sensibili ai problemi dei cittadini, in particolar modo nei confronti di coloro che si dichiarano obiettori di coscienza e di coloro che, per le loro particolari situazioni di famiglia, sono in una condizione di netta inferiorità;

si evidenzia come appare che taluni comandi vengono intesi prescindendo dalla funzionalità dell'ufficio, ritenendo di poter muovere personale senza criterio, dimenticando che, nel caso, il compito istituzionale fondamentale del distretto militare di

Roma è quello di garantire un pubblico servizio efficiente ed efficace —:

come sia possibile che il personale venga sostituito dall'incarico con tanta leggerezza, sulla base di quali criteri avvengano le sostituzioni del personale dagli incarichi loro affidati, e se risulti che tali sostituzioni avvengono senza un affiancamento preciso e meticoloso e senza un accertamento della competenza tecnico-professionale di chi viene chiamato a svolgere un pubblico servizio;

come si intenda risolvere la questione sollevata, in tempi brevissimi, al fine di ridurre o rimuovere i problemi evidenziati ai vari cittadini;

come s'intenda affrontare tale problematica per evitare che nuovi ed analoghi episodi abbiano a ripetersi. (4-02284)

*RISPOSTA. — In ordine ai quesiti formulati dagli Onorevoli interroganti si fa presente, innanzitutto, che l'avvicendamento del Capo sezione dispense dell'Ufficio reclutamento del Distretto militare di Roma è stato disposto in base al principio, ritenuto indispensabile da questo Ministero, di prevedere, con scadenza triennale, la rotazione del personale in tutti i settori amministrativi valutati come particolarmente delicati e « a rischio », al solo scopo di assicurare un migliore servizio all'utenza e di razionalizzare e rendere trasparente l'attività amministrativa.*

*Il merito al rilievo riguardante la mancanza di un affiancamento preciso e meticoloso e l'assenza di un accertamento circa la competenza tecnico-professionale di chi viene chiamato a svolgere un servizio pubblico, si precisa che la sostituzione dell'ufficiale di cui trattasi (da nove anni Capo sezione dispense del Distretto militare di Roma) è stata attuata dopo un congruo periodo di affiancamento (28 giorni) con il nuovo Capo sezione, ufficiale che aveva già operato per circa tre anni nell'ambito dell'Ufficio reclutamento, in qualità di Capo sezione arruolamenti speciali, e quindi già in possesso delle conoscenze necessarie alla soluzione dei problemi dello specifico settore.*

*Peraltro, la rotazione di alcuni Capi sezione nell'ambito del Distretto militare di Roma non ha impoverito o penalizzato l'azione e l'efficienza amministrativa, in quanto la struttura organizzativa dell'Ufficio non è stata modificata, potendo contare, oltre che sul menzionato Capo Sezione, anche su altri due ufficiali, due sottufficiali, un impiegato civile esperti nel settore, personale che si è sempre distinto per la preparazione e le capacità professionali dimostrate nei contatti con il pubblico.*

*Quanto alle affermazioni che taluni uffici del Ministero della difesa sarebbero « poco o per nulla sensibili ai problemi dei cittadini, in particolare nei confronti di coloro che si dichiarano obiettori di coscienza e coloro che, per le loro particolari situazioni di famiglia sono in una condizione di netta inferiorità », si assicura che la Direzione generale della leva è costantemente impegnata a garantire un migliore livello di informazione dei giovani circa la possibilità di prestare il servizio sostitutivo civile.*

*A tal fine, infatti, vengono diffusi opuscoli e materiale informativo sul servizio di leva, allegandoli al precetto personale di chiamata alla visita di leva e/o consegnandoli ai giovani arruolati in sede di visita di leva.*

*Le stesse informazioni sono inoltre contenute nei manifesti di chiamata alle armi affissi in tutti i Comuni d'Italia.*

*È stato altresì predisposto un avviso, da affiggere presso le Scuole medie superiori, le Università e gli altri Istituti universitari, destinato ai giovani in obbligo di leva al preciso scopo di facilitarne l'orientamento.*

*Da segnalare, infine, che nell'ambito della suddetta Direzione generale è operante un Ufficio per le relazioni con il pubblico che rende accessibile e prontamente disponibile ogni informazione supplementare circa il servizio civile mentre è in corso di riattivazione un numero verde (temporaneamente disattivato per cause tecniche) per agevolare ulteriormente l'accesso alle predette informazioni.*

Il Ministro della difesa: Andreatta.

PAISSAN, CHIAVACCI e NARDINI. — *Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:*

*i giovani che hanno presentato domanda per l'ammissione alla prestazione sostitutiva del servizio militare in qualità di obiettori di coscienza devono essere precettati per lo svolgimento del servizio civile entro il termine perentorio di 18 mesi dalla data di presentazione della domanda;*

*il termine sopra descritto deriva dalla somma del termine di un anno entro il quale, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge n. 191 del 1975 (nuovo testo), i militari di leva devono essere avviati alle armi, e quello di sei mesi entro il quale, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 772 del 1972, il Ministro per la difesa deve provvedere sulle istanze di obiezione di coscienza e durante il quale la chiamata alle armi è sospesa;*

*tale assunto è confermato da un consolidato ed univoco indirizzo giurisprudenziale, che ha sottolineato la necessità, anche per quanto concerne gli obiettori di coscienza ammessi alla prestazione sostitutiva, di circoscrivere i poteri dell'amministrazione nella pretesa coscrittiva;*

*anche il ministero riconosce l'applicabilità del termine descritto, al punto che ultimamente è invalsa la prassi, che appare del tutto illegittima e censurabile, di richiedere, contestualmente alla presentazione della domanda, una dichiarazione di rinuncia agli effetti del termine;*

*ciò malgrado, l'amministrazione continua però del tutto immotivatamente a negare il congedo agli obiettori precettati tardivamente e si è così originato un vasto contenzioso dinanzi ai giudici amministrativi;*

*tale diniego prosegue anche dopo la sospensione cautelare da parte del giudice delle cartoline precetto, realizzandosi il risultato, paradossale sotto diversi profili, di congelare la posizione matricolare del giovane che, pure destinato a vedersi riconoscere, sebbene con i lunghissimi tempi*

dei Tar, la fondatezza delle proprie ragioni, è di fatto ancora in congedo temporaneo. Peraltro, per l'amministrazione si tratta di una posizione destinata ad estinguersi con la decisione nel merito, mentre in tal modo si grava anche sul pesante carico dei tribunali amministrativi regionali —

se le circostanze descritte rispondano al vero e, in caso affermativo, se non ritenga necessario adottare provvedimenti di invio in congedo di tutti i giovani che si trovano nella situazione descritta, tenuto anche conto di analoghi provvedimenti di precongedo recentemente adottati per ridurre i ritardi nelle precettazioni e consentire nuove assegnazioni. (4-03628)

**RISPOSTA.** — *In merito al problema sollevato dagli Onorevoli interroganti, si fa presente, preliminarmente, che il termine di 8 mesi — decorrente dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento dell'obiezione di coscienza — è quello ultimo entro il quale l'Amministrazione della difesa è obbligata ad avviare al servizio sostitutivo civile i giovani che hanno fatto espressa richiesta in tal senso.*

*Nel caso in cui il predetto periodo decorra senza che l'obiettore venga impiegato presso un Ente convenzionato, l'Amministrazione della difesa è tenuta a dispensarlo dal servizio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge il agosto 1991, n. 269.*

*A questo proposito si fa presente che la Difesa non ha mai chiesto agli obiettori di firmare dichiarazioni di rinuncia agli effetti del termine, né ha mai negato il congedo nelle sia pur rare ipotesi di precettazione tardiva dovuta a cause loro non imputabili (disguidi postali nel recapito delle cartoline precetto, variazioni non tempestive di avvenuti cambi di residenza, errate posizioni matricolari con particolare riferimento al ritardo per motivi di studio, eccetera).*

*Non risulta, pertanto, che vi siano ricorsi al TAR e conseguenti sospensioni della cartolina precetto per situazioni del tipo sopraindicato.*

*Si chiarisce, infine, che il diniego del congedo, pur in presenza di sospensiva del*

*TAR, non può che riferirsi a situazioni in cui l'interessato non ha affatto titolo per la concessione del beneficio richiesto; per cui, correttamente agisce, in tali casi, l'Amministrazione, dal momento che l'ordinanza di sospensione paralizza, come noto, la situazione di giudizio fino alla emanazione della sentenza di merito.*

Il Ministro della difesa: Andreatta.

**PECORARO SCANIO.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

numerose sacche di plasma sono state sequestrate nel corso di inchieste giudiziarie;

in molti casi, a ciò non ha fatto seguito l'esame scientifico del plasma, al fine di accertare la reale presenza di elementi dannosi alla salute;

tale ritardo determina il rischio di deterioramento del sangue e anche il permanere di una incertezza sull'affidabilità del plasma e anche degli emoderivati —

se risulti al Governo che sia stato fornito all'autorità giudiziaria delle località interessate il rapporto necessario per accelerare le verifiche. (4-00267)

**RISPOSTA.** — *La non immediatezza della risposta è direttamente imputabile al grande numero di uffici giudiziari interpellati sull'esistenza di indagini in materia; in pratica, sulla base dell'atto ispettivo, si è realizzato da parte della competente Direzione Generale degli Affari Penali un monitoraggio in nuce della problematica trattata, che consente di sintetizzare la situazione nel seguente modo:*

*le Procure generali presso le Corti di Appello di Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Cagliari, Campobasso, Catanzaro, Lecce, Messina, Perugia, Reggio Calabria, Torino, Trieste, Sassari, comunicano di non poter fornire alcuna indicazione utile in merito ai fatti oggetto dell'interrogazione, in quanto gli stessi non sono stati oggetto di indagine, né da parte delle Procure della Repubblica*

presso il Tribunale né da parte delle Procure della Repubblica presso la Pretura Circondariale degli uffici giudiziari facente parte dei distretti.

Così anche le Procure della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti, Velletri, Viterbo.

La Procura generale di Bari segnala due soli uffici interessati alle indagini: la Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Foggia e la Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Bari: i procedimenti risultano peraltro instaurati per irregolarità formali sanzionati dalla L. 107/90, e pertanto non prevedono il sequestro e l'analisi di sangue, plasma o emoderivati;

nello stesso senso si esprime la Procura generale di Caltanissetta: nei procedimenti aperti non è stata disposta indagine scientifica in ordine a sacche di plasma sequestrate, in quanto non era in questione l'affidabilità del prodotto.

La Procura generale di Palermo riporta un solo caso (Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese) in cui si è proceduto a sequestro di n. 47 sacche di sangue fresco o congelato, detenute oltre il termine previsto di conservazione.

La Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Milano segnala indagini in corso per violazioni formali alla L. 107/90, che non hanno comportato sequestri (nulla nei rimanenti uffici del distretto).

La Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Pisa ha segnalato un procedimento in cui al sequestro di flaconi di emoderivato è seguita perizia con incidente probatorio, che peraltro ha dato esiti favorevoli in ordine alla mancanza di pericolosità del prodotto, per cui il relativo procedimento si è concluso per insussistenza di elementi di reato.

Si segnala infine che nell'anno 1995, su direttiva del Ministero della Sanità e dell'Autorità Giudiziaria presso il Tribunale di Roma, i NAS Carabinieri hanno effettuato

un servizio in campo nazionale presso i Servizi di Immunoematologia e Trasfusionali del sangue, per verificare l'applicazione della legge 4.5.1990 n. 107, e più in particolare:

le modalità di prelievo del sangue;

le modalità di conservazione delle sacche di sangue prelevato;

la tipologia della distribuzione delle sacche a varie strutture sanitarie richiedenti.

Le indagini sono state estese anche presso le officine farmaceutiche autorizzate all'importazione di plasma umano per la successiva trasformazione in emoderivati.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma comunica infatti l'esistenza di procedimento in corso, i cui atti sono allo stato coperti da segreto istruttorio.

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

PEZZOLI. — Ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e della difesa. — Per sapere — premesso che:

in data 13 maggio 1996 la giunta dell'associazione per il commercio, turismo e servizi « Basso Piave » (Ascom-Confcommercio) deliberava di affidare ad una agenzia investigativa il compito di raccogliere informazioni e notizie, da trasmettere alle autorità di polizia ed alla magistratura, in ordine al fenomeno dell'abusivismo commerciale nella zona del Basso Piave, in particolare del litorale jesolano e del Cavallino-Treporti, quartiere di terraferma del Comune di Venezia, area fortemente colpita da tale fenomeno;

la ricerca avrebbe dovuto accertare l'identificazione dei canali distributivi e la provenienza dei prodotti, spessissimo contraffatti, venduti da ambulanti extracomunitari, privi di licenza, lungo le spiagge e le vie del litorale orientale del veneziano;

l'indagine avrebbe altresì dovuto raccogliere eventuali elementi di prova in ordine all'esercizio abusivo dell'attività commerciale da parte di negozi e di pubblici esercizi privi di licenza (ad esempio *club* privati in realtà aperti al pubblico, aziende agrituristiche irrispettose della rigida normativa ad esse relativa e discoteche o sale da ballo praticanti i cosiddetti *after hours*, ossia le feste fuori orario);

in seguito, ratificata in data 12 giugno 1996 la delibera della Giunta dell'Ascom da parte del consiglio dell'associazione, veniva incaricata a svolgere le indagini la Esb investigazioni di Scorzè (VE), abilitata ex articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ed ex articoli 38-222 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale;

l'agenzia di investigazioni, relativamente al problema dell'abusivismo commerciale, riusciva in breve tempo ad accertare che uno dei luoghi principali di smistamento della merce venduta agli ambulanti extracomunitari è rappresentata da un campeggio sito tra i comuni di Eraclea e Caorle, denominato « Altanea »;

detto campeggio ospita durante la stagione estiva quasi esclusivamente centinaia di extracomunitari dediti al commercio ambulante ed all'interno dello stesso sono presenti numerose tende destinate a magazzino, dove viene accatastata la merce, anche contraffatta, che viene successivamente proposta lungo tutto il litorale orientale del veneziano;

le dimensioni della struttura presente nel campeggio, l'alto numero di extracomunitari in esso ospitato, la frequenza dello scambio di mercanzia, l'organizzazione delle vendite e del trasporto dei venditori sulle spiagge e sulle strade del territorio, fanno supporre che il campeggio « Altanea » rappresenti un vero e proprio centro logistico per la vendita di merce contraffatta lungo il litorale orientale del veneziano, in particolare di Jesolo e del Cavallino-Treporti;

nel mese di agosto 1996, al termine delle prime indagini sul fenomeno del-

l'abusivismo commerciale da parte dell'agenzia investigativa, il presidente della delegazione di Jesolo dell'Ascom ha presentato un esposto alla procura della Repubblica di Venezia informandola dei fatti suesposti ed invitandola ad adottare tutte le iniziative di legge, anche al fine di evitare che eventuali comportamenti illeciti potessero essere portati ad ulteriori conseguenze;

solamente dopo alcune settimane la procura di Venezia ha investito della questione l'autorità di polizia per gli accertamenti del caso;

l'intempestività dell'azione giudiziaria ha finito per vanificare l'esposto dell'Ascom, in quanto solamente i primi di settembre 1996 le forze di polizia sono intervenute all'interno del campeggio, trovando pochi extracomunitari e poca merce, per il fatto che in quel periodo gran parte degli extracomunitari se ne erano già andati a causa della fine della stagione turistica —:

se non ritenga opportuno disporre eventuali ispezioni allo scopo di acclarare le ragioni della mancata rapida adozione dei provvedimenti più opportuni volti a scongiurare l'ulteriore attività delittuosa denunciata dall'Ascom. (4-05679)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni acquisite presso la competente autorità giudiziaria ed i Ministeri dell'interno e della difesa, si comunica quanto segue.*

*L'esposto del Presidente della delegazione di Jesolo dell'Ascom-Confcommercio cui si fa riferimento nell'atto ispettivo è stato depositato presso la Procura circondariale di Venezia il giorno 16 agosto 1996. Il giorno seguente il magistrato incaricato delle indagini ha trasmesso al competente Commissariato della Polizia di Stato la richiesta di eseguire le verifiche del caso in relazione a quanto segnalato e di effettuare i controlli eventualmente occorrenti presso campeggi, clubs privati ed aziende agrituristiche.*

*Lo stesso Comando di polizia, il seguente 26 agosto ha sentito il denunciante ed il 6*

settembre ha effettuato un controllo presso il campeggio « Altanea ». In tale occasione si è accertato che il titolare dell'esercizio era in possesso delle prescritte autorizzazioni, che all'interno vi si trovavano 72 cittadini extracomunitari in regola con il permesso di soggiorno, alcuni anche provvisti di licenza comunale per il commercio ambulante. Sono state inoltre contestate ad un cittadino senegalese violazioni amministrative in materia di IVA e di imposta sui redditi.

Nel medesimo campeggio, il precedente sei agosto il Comando Carabinieri di Caorle, nel quadro dell'attività di prevenzione svolta d'iniziativa, ha effettuato altro controllo nel corso del quale ha identificato 53 persone, avviato sei proposte di espulsione dal territorio nazionale ed ha sequestrato merci varie per un valore di circa sessanta milioni.

Si rappresenta — inoltre — che la competente Procura della Repubblica ha segnalato che nel periodo estivo Jesolo è la seconda spiaggia d'Italia e, ciò nonostante, il locale Commissariato ha un organico di circa 50 persone, inadeguato alle reali esigenze del servizio.

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

PISCITELLO. — Al Ministro delle finanze — Per sapere — premesso che:

il decreto legge n. 142 del 3 maggio 1991 (convertito dalla legge n. 195, del 3 luglio 1991), concernente la ricostruzione delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990, prevede l'applicazione (al comma 4 dell'articolo 4) di un'aliquota Iva del quattro per cento per gli interventi di recupero edilizio previsti nell'articolo 1 del medesimo decreto;

sono sorti problemi interpretativi in merito all'aliquota da applicare alle prestazioni di servizi connessi agli interventi ricostruttivi; in conseguenza di ciò, gran parte dei tecnici applica alle proprie parcelle un'aliquota del diciannove per cento, nonostante il parere dell'ufficio Iva di Si-

racusa, tendente a ritenere applicabile l'aliquota agevolata del quattro per cento;

il contributo erogato ai terremotati comprende anche il costo delle parcelle relative ai progetti di ricostruzione, e quindi l'applicazione di un'aliquota più elevata si risolve in un danno per cittadini interessati —:

se non intenda emanare con sollecitudine una circolare interpretativa della norma in oggetto e consentire il recupero delle somme indebitamente versate per le finalità di cui alla legge n. 142. (4-05237)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde, la S.V. Onorevole ha chiesto di conoscere se la disposizione di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, che prevede, tra l'altro, l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 4 per cento, anziché di quella ordinaria del 19 per cento, agli interventi di recupero edilizio del patrimonio immobiliare della Sicilia orientale danneggiato dal sisma del dicembre 1990, sia applicabile o meno alle prestazioni rese dai tecnici per la progettazione degli interventi stessi.

In relazione a ciò la S.V. Onorevole ha auspicato l'emanazione di una apposita circolare al fine di superare i problemi interpretativi sorti in sede di applicazione della norma in questione.

Al riguardo, si osserva che la formulazione testuale della norma citata stabilisce l'applicazione dell'aliquota agevolata per le « cessioni di beni e prestazioni di servizi connesse agli interventi di recupero ».

Attesa l'ampiezza del termine « connessi » impiegato dal legislatore, l'Amministrazione Finanziaria non ha mai escluso dal novero delle prestazioni agevolate quelle aventi ad oggetto prestazioni professionali collegate ai lavori di ricostruzione.

Tali prestazioni, infatti, pur non direttamente dipendenti dai contratti di appalto relativi agli interventi di ricostruzione, sono indubbiamente legate da un rapporto di connessione agli interventi stessi, dei quali costituiscono un necessario supporto prodromico.

*Si assicura, pertanto, che il competente Dipartimento delle Entrate provvederà quanto prima ad impartire opportune istruzioni agli uffici periferici nel senso auspicato dalla S.V. Onorevole.*

Il Ministro delle finanze: Visco.

**ORESTE ROSSI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in data 13 giugno 1996, con protocollo GAB/96/8368/A3, il Ministro dell'ambiente senatore Ronchi, ha emanato una circolare con la quale, sulla base di considerazioni giuridiche assai discutibili, afferma la piena ed esclusiva titolarità del Ministro per la designazione di rappresentanti del ministero dell'ambiente negli organi collegiali di enti vigilati;

tale circolare risulta essere in totale, palese contrasto con il decreto legislativo n. 29 del 1993, dal quale viene sancita la separazione tra attività di indirizzo, programmazione e controllo, riservati agli amministratori, e attività di gestione, per la quale la competenza veniva trasferita ai dirigenti dello Stato, sottraendola agli organi politici di vertice che in passato non ne avevano fatto certo buon uso —:

se sia vero che la citata circolare — contrariamente all'uso — non rechi la sigla di alcun dirigente del ministero, e che pertanto non sia possibile farne risalire la responsabilità ai funzionari che avrebbero dovuto predisporla e portarla alla firma del Ministro;

se risponda a verità quanto si dice in ambienti ministeriali, e che cioè autore della stessa circolare sia stato il capo di gabinetto del ministero, consigliere del Tar Lazio Zaccardi, il quale si sarebbe rifiutato di apporvi la propria sigla;

se risponda a verità che a capo dell'ufficio legislativo dello stesso ministero sia stato chiamato il consigliere del Tar Lazio Monticelli;

quale sia il motivo di tale comportamento;

se il consigliere Zaccardi sia stato imposto come capo di gabinetto al ministro Ronchi dal portavoce dei verdi, Ripa di Meana, su suggerimento dell'architetto Costanza Pera, direttore generale del ministero dell'ambiente;

se il contenuto della circolare non dimostri una volontà di occupazione dei vertici del ministero dell'ambiente e della struttura dei suoi uffici da parte di una fazione politica, in contrasto con quanto disposto dal citato decreto legislativo n. 29 del 1993;

se in tale circolare non si riscontrino elementi tipici dell'abuso d'ufficio, da sottoporre alla valutazione della competente autorità giudiziaria;

quale sia il giudizio degli interrogati sulla circostanza invero singolare per la quale il capo di gabinetto e capo dell'ufficio legislativo del ministero dell'ambiente siano ambedue magistrati amministrativi radicati presso il tribunale regionale, competente a giudicare i ricorsi contro lo stesso ministero;

se ritengano condivisibile l'orientamento, enunciato anche da alcuni membri del Governo in carica, di riportare all'ordinario la copertura degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, riservandola ai dirigenti generali dello Stato, così come dispone la legge. (4-02544)

**RISPOSTA.** — *Nell'atto di sindacato ispettivo dell'onorevole Oreste Rossi vengono articolati diversi quesiti in ordine alla direttiva del Ministro dell'Ambiente emanata con circolare GAB/96/8368/A.3 in materia di designazione dei rappresentanti del Ministero negli organi collegiali di enti vigilati, alla persona a cui risalire per attribuirgli la responsabilità di averla predisposta e sottoposta alla mia firma, alle persone del Capo di Gabinetto e del Capo dell'Ufficio Legislativo di questo Ministero rispettivamente cons. Zaccardi e cons. Monticelli, in ordine ad una presunta volontà da occu-*

pazione delle posizioni ministeriali di vertice da parte di una fazione politica, alla posizione di magistrati amministrativi in servizio presso il TAR per il Lazio, competente a giudicare i ricorsi proposti contro il Ministero, alla condivisibilità di un orientamento manifestatosi relativamente alla possibilità di « riportare all'ordinario la copertura degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro » attribuendone la responsabilità ai dirigenti generali dello Stato, come sarebbe disposto dal D.Lgs n. 29/93.

Non posso non notare che nell'ambito di una problematica di interesse generale crescente come quella ambientale e di una attività di questo Ministero notevolmente cresciuta in pochissimo tempo, i quesiti posti dagli interroganti investono aspetti del funzionamento del Ministero che attengono quasi esclusivamente ai rapporti tra gli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro con i Servizi del Ministero e con la Commissione tecnico-scientifica.

Su tutti i quesiti proposti si risponde con argomenti puntuali giuridicamente verificati e sulla base di quel che risulta dalla documentazione ufficiale di cui sono in possesso.

La circolare del giugno 1996 è un atto amministrativo recante direttive voluto ed emanato dal Ministro mal impugnato da alcuno e ad oggi divenuto inoppugnabile.

Con la sua emanazione si è inteso evidenziare che la nomina dei rappresentanti del Ministero in seno agli enti vigilati coinvolge necessariamente gli interessi istituzionali del Ministero, intesi nel loro insieme come interesse pubblico generale alla cui tutela il Ministero medesimo è preposto; invero, non può trascurarsi di considerare che i rappresentanti ministeriali, una volta nominati entreranno a far parte degli organi amministrativi degli enti vigilati, quali soggetto a cui è demandata la stessa realizzazione di quegli interessi, sicché è sin troppo ovvio che la loro nomina costituisca parte integrante e irrinunciabile degli indirizzi e dei poteri del Ministro. In proposito si deve fare presente che l'attività presa in considerazione nella circolare in questione ha una natura ed una valenza diverse da quelle riservate del D.Lgs n. 29 ai dirigenti dello

Stato, esulando totalmente dai compiti di gestione attribuiti al dirigenti ed essendo agevolmente collocabile nell'ambito dell'attività politico-amministrativa riservata al potere di indirizzo del Ministro.

Sarebbe in verità estremamente riduttivo e costituirebbe un'imperdonabile sottovalutazione della loro importanza ritenere che le designazioni in parola siano mera attività gestionale.

Quanto alla mancanza della sigla del funzionario a cui far risalire la responsabilità di averla predisposta ed a quanto si va dicendo in alcuni ambienti in ordine al fatto che la paternità della circolare sarebbe attribuibile al Capo di Gabinetto, cons. Zaccardi, deve in primo luogo rilevarsi che si tratta di questione minimale e di scarso rilievo, atteso che — come si è già riferito — la volontà di emanare l'atto in questione è attribuibile direttamente alla persona del Ministro; ne consegue che non può rivestire importanza alcuna individuare la persona che materialmente ha scritto ciò che è stato voluto dallo stesso vertice amministrativo. Peraltro, va precisato che nel rapporto fiduciario tra il Ministro ed il Capo di Gabinetto la sigla di questi apposta sul documento ha rilevanza meramente interna e non può attestare la paternità del documento all'esterno dell'Amministrazione.

In ogni caso va smentito quanto affermato nel testo dell'interrogazione: la circolare in questione reca ben visibile la sigla del Consigliere Zaccardi.

È ben vero che l'incarico di Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero dell'ambiente è affidato al Consigliere Monticelli in servizio, in qualità di magistrato amministrativo, presso il TAR per il Lazio.

Non può ravvisarsi nella circolare dinanzi richiamata alcuna volontà di occupazione dei vertici del Ministero da parte di una « fazione politica », né tantomeno gli estremi dell'abuso di ufficio, visto che è palese l'intento di rispettare la legge vigente sulla base di un'interpretazione della stessa assolutamente plausibile e mai contestata da chi avrebbe potuto avere interesse in sede giurisdizionale.

Neppure la nomina di due consiglieri del TAR per il Lazio appare contestabile e meno

*che mai trattasi di circostanza « singolare ». È da far presente che i due magistrati a cui sono stati affidati i due incarichi di Capo di Gabinetto e Capo dell'Ufficio Legislativo al di là delle capacità personali e professionali che inequivocabilmente dimostrano i rispettivi curricula, sono in possesso del requisito irrinunciabile previsto dalla legge: la fiducia del Ministro. Peraltro deve ricordarsi che al TAR per il Lazio non sono affidati istituzionalmente i ricorsi contro l'Amministrazione dell'Ambiente, ma solo quelli per i quali ne sussiste la competenza territoriale, sicché, in ipotesi, qualsiasi magistrato amministrativo fosse stato chiamato a svolgere quegli incarichi si sarebbe potenzialmente venuto a trovare nella posizione erroneamente contestata agli attuali incaricati. Infine, aggiungo che il cons. Zaccardi è stato posto fuori ruolo proprio per lo svolgimento dell'incarico di Capo di Gabinetto.*

*Infine, quanto all'orientamento di affidare alla competenza dei dirigenti generali dello Stato i provvedimenti destinati alla copertura degli Uffici di diretta collaborazione con il Ministro non può condividere lo spirito e la ratio giustificatrice. Ovvero, ai sensi della normativa vigente, le nomine per la copertura di tali incarichi sono riservate al Ministro in considerazione del rapporto strettamente fiduciario che è destinato a crearsi tra questi ed il personale preposto al Gabinetto o all'ufficio legislativo o ancora alla Segreteria particolare.*

Il Ministro dell'ambiente: Ronchi.

ROTUNDO. — *Al Ministro delle finanze.*  
— Per sapere:

le ragioni per le quali, pur avendo il signor Dimitri Alessandro di Calimera, in provincia di Lecce, titolare di partita IVA ed anche di conto fiscale, cambiato in data 10 aprile 1996 il conto da 060/DMTSLN58M13B413E a 059/DMTSLN58M13B413E, tale variazione, effettuata presso l'ufficio provinciale IVA di Lecce, non sia stata comunicata al concessionario, nonostante siano trascorsi circa tre mesi;

quali iniziative urgenti intenda adottare tenendo conto che la mancata comunicazione della variazione del conto al concessionario comporta per il signor Dimitri il disagio di dover obbligatoriamente effettuare i versamenti tramite il servizio postale e di non poter presentare domanda di rimborso Irpef. (4-01571)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde, la S.V. On.le ha chiesto di sapere le ragioni per le quali la variazione del conto fiscale, effettuata dal Sig. Dimitri Alessandro di Calimera presso l'Ufficio IVA di Lecce, non sia stata comunicata al concessionario della riscossione dei tributi, nonostante fossero trascorsi circa tre mesi dalla data di tale variazione.*

*Al riguardo, si comunica che il Centro informativo di questo Ministero ha verificato che l'anomalia, evidenziata dalla S.V. On.le, era dovuta principalmente a problemi inerenti al software di acquisizioni dati, utilizzato dalla SO.BA.RI.T, società concessionaria della riscossione dei tributi per la provincia di Lecce.*

*Tale concessionaria ha pertanto provveduto ad apportare le necessarie modifiche al pacchetto applicativo e ad aggiornare i propri archivi magnetici.*

*A seguito delle suddette modifiche, infatti, è stato possibile erogare al contribuente il rimborso richiesto in data 23 settembre 1996.*

Il Ministro delle finanze: Visco.

SAIA. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

i lavoratori ex dipendenti della fallita azienda Cesav di Avezzano, molti dei quali sono ora impegnati in lavori socialmente utili con lo stipendio lordo di 800 mila lire al mese, attendono ormai da oltre un anno la corresponsione degli arretrati loro dovuti dall'azienda fallita;

tale corresponsione non può avvenire prima che il curatore fallimentare incaricato dal tribunale depositi lo stato passivo dell'azienda;

quando sembrava che ciò dovesse essere imminente, la pratica si è nuovamente fermata in quanto il commercialista incaricato, in qualità di consulente tecnico, di fare i conteggi, ha rimesso l'incarico per cui si è in attesa che ne venga nominato uno nuovo;

in tale situazione si vedono allungare in modo incerto e non definito i tempi per la conclusione della vicenda, mentre i lavoratori in mobilità, già percettori del misero stipendio « da fame » previsto per i lavoratori impiegati in lavori socialmente utili, vedono avvicinarsi le scadenze per il pagamento dell'Irpef, cosa che non potranno fare se non avranno almeno percepito gli arretrati dovuti —:

quali iniziative intenda assumere per conoscere quale sia lo stato attuale delle cose e per far sì che gli *ex* lavoratori della Cesav siano messi nelle condizioni di potersi vedere corrisposte, al più presto possibile, le somme loro dovute e corrispondenti agli emolumenti arretrati mai corrisposti. (4-05146)

*RISPOSTA.* — *L'On. Saia esprimeva nella sua interrogazione preoccupazione per le sorti dei lavoratori ex-dipendenti della fallita azienda CESAV di Avezzano, in attesa della corresponsione degli arretrati loro dovuti dall'azienda fallita.*

*È stato in merito interpellato il competente ufficio giudiziario, Tribunale di Avezzano, che ha fornito le seguenti informazioni:*

*con sentenza del 13.07.1995 il Tribunale ha dichiarato il fallimento della società "CESAV Spa" con sede in Avezzano;*

*è stato nominato come Giudice Delegato il dott. Antonino La Malfa;*

*come curatore fallimentare l'avv. Luigi Cianciusi.*

*In data 19.02.1996 è stato nominato Consulente tecnico della curatela la dott.ssa Mina Perrotta, la quale ha rinunciato al-*

*l'incarico. Pertanto con provvedimento del 18.9.1996 il Giudice Delegato ha nominato in sua sostituzione la dott.ssa Flavia Croce, che ha regolarmente accettato l'incarico ed ha assistito alle operazioni di verifica dello stato passivo.*

*Le predette operazioni sono terminate in data 15.01.1997 e con provvedimento di pari data è stato dichiarato esecutivo lo stato passivo.*

*Il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale ha comunicato di non avere elementi utili per la risposta all'Onorevole interrogante.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

SAIA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.*  
— Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi i duecentocinquanta agenti di custodia del carcere di Sulmona (Aquila) hanno messo in atto una manifestazione di protesta per denunciare la precaria situazione del carcere penitenziario di San Donato ove, a fronte di circa quattrocento detenuti ospitati, vi sono gravi carenze di personale che costringono gli agenti in servizio ad estenuanti turni di lavoro ed a continui straordinari per cercare di assicurare al minimo il servizio;

contro tale insostenibile situazione già da tempo gli agenti si erano fatti promotori, attraverso le proprie organizzazioni sindacali, di una vertenza nei confronti del ministero;

tale vertenza si era conclusa con la firma di un protocollo d'intesa con il ministero, rappresentato dal sottosegretario di Stato senatore Ayala, in cui si prevedeva un tempestivo adeguamento dell'organico che, a detta dei sindacati, dovrebbe aumentare di almeno settantacinque unità;

non sembra adeguata a giustificare l'attuale situazione di grave carenza di organico la motivazione del blocco delle assunzioni imposto; dalle leggi finanziarie, in quanto in ogni modo non si può pre-

tendere che taluni lavoratori siano torchiati e costretti a turni estenuanti: per assicurare il servizio in un settore che peraltro è estremamente delicato, come quello della vigilanza carceraria —:

se e quali iniziative urgenti intenda assumere per onorare l'accordo a suo tempo siglato adeguando l'organico delle guardie carcerarie del carcere di Sulmona a quel livello minimo che possa garantire che il servizio di vigilanza venga assicurato senza richiedere turni massacranti ed eccessivi straordinari al poco personale attualmente in servizio. (4-05436)

*RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue.*

*A seguito dell'assunzione del servizio traduzioni nell'ambito della regione Abruzzo, avvenuta in data 16 dicembre 1996, l'organico del personale di polizia penitenziaria della casa circondariale di Sulmona, su indicazione del competente Provveditore regionale, è stato incrementato di 19 unità di cui 10 per esigenze non riconducibili al servizio traduzioni.*

*Le organizzazioni sindacali locali hanno a più riprese promosso manifestazioni di protesta lamentando l'insufficienza dell'organico e, nell'agosto dell'anno scorso, alcuni rappresentanti sindacali sono stati ricevuti dal Sottosegretario Sen. Ayala. Si è peraltro trattato di un incontro informale che non è sfociato nella firma di un protocollo d'intesa.*

*Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha effettuato una prima sommaria verifica dell'organizzazione dei servizi del personale in questione. Una più approfondita valutazione sarà poi operata dal gruppo di lavoro costituito il 19 dicembre scorso con lo scopo precipuo di rideterminare le piante organiche del personale amministrativo e di polizia penitenziaria di tutti gli istituti.*

*In tale organico contesto non si mancherà di considerare tutte le esigenze della Casa Circondariale di Sulmona.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

SCARPA BONAZZA BUORA. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

il signor Franco Cavazza, 32 anni, attualmente detenuto presso la casa circondariale di San Giminiano, è stato condannato il 31 marzo 1987, alla pena dell'ergastolo per aver sequestrato e cagionato la morte del signor Bruno Adami, rapito il 10 gennaio 1984;

il signor Cavazza venne condannato sulla base di un incerto riconoscimento della moglie del signor Adami, nonché sulla base di una prova su resti di capelli ritrovati nel passamontagna, dimenticato sul luogo del delitto, che la stessa signora Adami, presente al sequestro, avrebbe indicato come « il passamontagna del rapitore identificato »;

la prova del capello predisposta dal Ctu ai tempi del processo non poté escludere « l'assoluta incompatibilità tra i capelli del Cavazza e quelli rinvenuti nel passamontagna »;

la prova in questione, vaga nella definizione di compatibilità, era una semplice perizia tricologica;

successivamente venne scoperta un'ulteriore verifica possibile, e cioè la prova del Dna, attuabile nel caso in questione dato che uno dei due capelli rinvenuti nel passamontagna aveva il bulbo pilifero;

la procura distrettuale antimafia di Brescia dispose d'ufficio la consulenza medico-legale volta ad accertare la compatibilità tra il Dna del signor Cavazza e quello rinvenuto nei capelli del sequestratore;

la perizia, assunta per rogatoria dal pubblico ministero del tribunale di Siena, diede un esito netto: i due Dna risultano assolutamente e certamente incompatibili tra di loro;

nel frattempo, il legale del signor Cavazza, avvocato Francesco Mazzoccoli, del foro di Belluno, ottiene di far interrogare uno dei componenti della « banda dei giostrai », alla quale va attribuito il sequestro,

ora collaboratore di giustizia sottoposto al programma di prevenzione del ministero dell'interno, certo Giuseppe Lazzari;

Lazzari, reo confesso nel sequestro Adami, in quanto facente parte della banda, segnatamente con il ruolo di « custode » del sequestrato, rilascia nel 1995 alcune dichiarazioni per sostenere che, pur non conoscendo gli altri settori dell'organizzazione (erano divisi in tre batterie: sequestratori, custodi e telefonisti, coordinati dal capo-banda), ha sentito il capo-banda ora deceduto, signor Bernasconi, affermare esplicitamente che « il Cavazza non c'entra niente »;

un primo ricorso per il riesame viene rigettato;

questa nuova prova viene evidenziata dall'avvocato difensore nel secondo ricorso alla corte d'appello, ricorso ove viene citata anche la prova del Dna, con la motivazione che al Lazzari, reo confesso di questo e di decine di altri sequestri, nonché collaboratore di giustizia che gode di tutti i privilegi della situazione, una falsa testimonianza verso persona che nemmeno conosce porterebbe solo svantaggi;

la corte d'appello, per motivi di procedura, con una discutibile ordinanza in questi giorni ha respinto il ricorso per il riesame presentato dall'avvocato Mazzoccoli motivandolo ai sensi della procedura penale come « una prova non nuova e con il fatto che non contrasta la prova »;

la decisione, davanti ad una prova schiacciante come il Dna, pare all'avvocato Mazzoccoli « assolutamente ingiusta e contestabile nella sua globalità. Non è consentito alla corte d'appello di esprimere pareri nel merito, ma solo di valutare se quella prodotta ha valore di prova o no! »;

vi è stata una presa di posizione del signor Michele Bortoluzzi, responsabile per il Veneto del movimento per i diritti civili, il quale tra l'altro afferma che si tratta di « una questione di lana caprina davanti ad un fatto di sostanza. Dire che una prova certa come il Dna non può dar luogo ad un riesame significa far vincere la

fredda e talvolta iniqua applicazione della procedura sul merito delle cose: la realtà è che c'è un uomo in galera da dodici anni e noi stiamo a discutere se una prova certa che lo scagiona completamente è nuova o meno. Storture della giustizia » —:

quali iniziative il Ministro interrogato intenda intraprendere affinché sia posto rimedio a tale iniqua situazione, rimuovendo conseguentemente un'ombra inquietante che grava sulla giustizia italiana.

(4-06111)

*RISPOSTA. — Gli Onorevoli interroganti, premesse ampie notizie in ordine al procedimento penale che vede coinvolto Cavazza Franco e ritenendo « iniqua » la situazione processuale venutasi a creare nei suoi confronti, chiedono al Ministro di Grazia e Giustizia quali iniziative intenda intraprendere per porvi rimedio.*

*Più in particolare l'interrogazione concerne il rigetto — pronunciato dalla Corte di Appello di Brescia con ordinanza del 28.11.1996 — della richiesta di revisione del processo in cui il Cavazza Franco riportava condanna all'ergastolo per il "delitto di cui agli artt. 110, 630 c.p., per avere in concorso con altre persone — all'epoca non identificate — sequestrato Adami Bruno allo scopo di conseguire un ingiusto profitto, quale prezzo per la liberazione, con l'aggravante di cui al III comma del citato articolo 630, per avere cagionato la morte del sequestrato ».*

*Sono state assunte informazioni dall'Ufficio competente che segnala innanzi tutto la proposizione del ricorso per Cassazione contro la citata ordinanza, proposto dal difensore del Cavazza il 14 dicembre 1996 e tuttora ivi pendente; il ricorso per Cassazione è espressamente previsto nella normativa vigente, avverso il provvedimento di cui all'articolo 634 c.p.p. (declaratoria di inammissibilità della richiesta di revisione).*

*Trattandosi di provvedimento che pronuncia nel merito non è pertanto soggetto a forme di censura diverse da quelle ricordate, previste dall'ordinamento.*

*Per completezza di informazione, si fornisce un ampio stralcio del contenuto del-*

*l'atto stesso, che presenta motivazioni in parte difformi da quelle riportate dagli interroganti:*

*« Il Cavazza, tramite il procuratore speciale, presentava richiesta di revisione della suddetta sentenza facendo riferimento ad una consulenza tecnica disposta dalla Procura D.A di Brescia (nell'ambito di altro procedimento) (ed effettuata dai drs. Sonia Sciani e Salvinelli di Siena) ai cui termini veniva escluso che uno dei due capelli (sul secondo reperto non era stato possibile l'esame del DNA) — recuperati dal passamontagna rinvenuto nella villa dell'Adami e verosimilmente già indossato dal Cavazza, che fu di poi, difatti, riconosciuto, siccome non travisato (a differenza dei comparteci pi), dalla moglie della vittima — appartenesse allo stesso;*

*consulenza che, secondo l'assunto difensivo, interrompendo il collegamento capello-passamontagna-Cavazza, vanificava anche la ricognizione effettuata dalla testimone Bardini quale prova privilegiata dalla Corte, atteso che all'epoca del processo non era stata esclusa con certezza (attesi i limitati strumenti di indagine allora disponibili) l'appartenenza dei capelli al Cavazza, (secondo il perito sentito al dibattimento non era possibile stabilire che quei capelli gli appartenessero o meno); pertanto, le risultanze della ricordata consulenza in una con le dichiarazioni di Lazzari Giuseppe (già peraltro nota del redattore) dedotte a sostegno di precedente richiesta di revisione dichiarata inammissibile da questa Corte con ordinanza 3.X.95 confermata dalla Cassazione) ed esclusive della partecipazione del Cavazza all'episodio criminoso (asseritamente realizzato da altri, non ancora giudicati) costituendo, secondo la difesa, quelle prove nuove previste da c.p.p. per l'ammissibilità della revisione, giustificavano la richiesta in esame e la istanza di sospensione della esecuzione della pena.*

*La Corte ritiene:*

*che le conclusioni dei consulenti esclusive dell'appartenenza al Cavazza di uno dei capelli rinvenuti nel passamontagna*

*de quo (realizzato con una manica di maglione) non appaiono decisive anche se, (permanendo in ogni caso dubbi, come nel giudizio definito sul secondo capello) in quanto non offrono anche la prova dell'appartenenza dell'indumento al solo Cavazza, il quale, difatti, non avrebbe potuto indossare il « passamontagna » già utilizzato o « provato » da altri, anche dai comparteci prima dell'impresa criminosa;*

*che, quindi, le conclusioni dei consulenti, anche ad una sommaria e preventiva valutazione non costituiscono certo prova idonea, ictu oculi, a ribaltare il costruito accusatorio (in concreto e non in ipotesi — Cass. 17.XII.92) ad inficiare la validità e l'efficacia della ricognizione operata dalla Bardini, a restituire dignità di prova favorevole all'alibi mendace offerto dal Cavazza sulla sua presenza in altro luogo durante la commissione del delitto, non essendo assistita da quei criteri di immediatezza che giustificano il procedimento di revisione;*

*che la prova ex articolo 630 c.p.p. per essere operativa ha da rispondere difatti a criteri di persuasività immediata e di congruenza tali da giustificare con assoluta evidenza il materiale probatorio assunto a sostegno della decisione oggetto dell'istanza di revisione;*

*che, peraltro, sotto un diverso profilo, l'asserita nuova prova non è tale, essendo solo una reiterata valutazione tecnica, ancorché più completa ed assistita da innovative tecniche rispetto alla perizia già esperita, egualmente ritenuta non risolutiva dai giudici che affermarono, di fatti, la responsabilità del Cavazza esclusivamente su elementi diversi, elementi fattuali tuttora validi in relazione a quanto più sopra esposto. (Si ricordi che per il secondo capello le conclusioni degli attuali consulenti non sono state sostanzialmente diverse da quelle dei precedenti periti; per cui restano avvalorate le considerazioni di cui sopra e quelle articolate nella sentenza di condanna 31.3.1987);*

*che, ancora e comunque, la consulenza tecnica richiamata a fondamento della richiesta ed espletata in un procedimento*

tuttora in corso, formalmente non può essere definita prova, ma solo attività di parte (arg. ex Cass. 8.2.1991 Romaniello), da sottoporsi, come noto, ad ulteriore valutazione per divenire prova. Conseguentemente detta C.T. non può, allo stato, essere utilizzata in conformità al disposto dell'articolo 630 c.p.p., quale prova nuova atta all'instaurazione del giudizio di revisione (conf. Cass. 2.5.95 n. 1760);

che, come cennato, l'irrilevanza delle dichiarazioni del Lazzari è stata già affermata da questa Corte con Provvedimento 3.X.95 (il relativo ricorso fu rigettato dalla Suprema Corte);

che, infine, anche le indagini che sembrano essere in corso (come può desumersi dall'espletamento della c.t.) nei confronti di altri e diversi autori dell'impresa criminosa in oggetto, non sono rilevanti finché la posizione degli stessi non sarà stata esaminata e definita con sentenza irrevocabile (giurisprudenza costante sul punto);

che, pertanto, l'istanza di revisione proposta dal Cavazza è inammissibile per essere manifestamente infondata e per non essere sorretta comunque da alcun elemento qualificabile nuova prova ».

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

SINISCALCHI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante che l'Ufficio del giudice di pace di Napoli sia a tutt'oggi privo delle strutture idonee a permettere il buon funzionamento dell'attività giudiziaria;

l'attuale sede provvisoria, posta nell'ex ospedale della Pace, composta da appena 52 locali, molti dei quali angusti, non è in grado di contenere gli uffici, le cancellerie e le aule d'udienza per permettere ai magistrati ed ai dipendenti di cancelleria di svolgere in modo confortevole il proprio lavoro;

le aule d'udienza, oltre che anguste, poco funzionali ed inadatte all'attività giudiziaria, sono appena diciotto, per cui spesso i magistrati sono costretti, per poter fare udienza, ad accontentarsi di scrivanie di fortuna lasciate libere dai dipendenti di cancelleria;

le dotazioni degli uffici, in particolare mobili e computers, sono vetuste ed assolutamente inadeguate;

i giudici in attività sono appena 141 a fronte dei 180 che sarebbero previsti in organico dalle legge;

anche il numero dei dipendenti di cancelleria attualmente in servizio è assolutamente insufficiente a permettere piena funzionalità ed efficienza all'attività giudiziaria;

a causa di tale esiguità del personale manca totalmente nell'ufficio un servizio copiatura delle sentenze e i singoli giudici sono costretti a scriverle a casa su carta da loro stessi fornita;

nonostante i numerosi solleciti e richieste, i giudici di pace a Napoli non hanno ancora ricevuto i tesserini di riconoscimento, i computer ed alcuni posti auto per il parcheggio delle autovetture —:

Quali urgenti provvedimenti il Ministro interrogato intenda adottare al fine di sollecitare le autorità preposte affinché facciano cessare tali situazioni di precarietà ed abbandono, che determinano una concreta e penalizzante limitazione per l'espletamento dell'attività giudiziaria. (4-01539)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

Presso l'Ufficio del Giudice di pace di Napoli, su un organico di 179 giudici ne sono presenti 139 ed è in corso la copertura di ulteriori 19 posti. Il posto di giudice coordinatore è coperto.

Quanto al personale amministrativo si riscontra una quasi completa copertura dell'organico.

*Per quanto riguarda le vacanze in atto in tale ambito, sono in procinto di assumere servizio sette addetti ai servizi ausiliari.*

*Per quanto attiene agli aspetti logistici ed organizzativi, a seguito del trasferimento degli uffici della Procura della Repubblica nella nuova sede del Centro direzionale, i locali della vecchia sede di Castel Capuano sono stati assegnati agli uffici del Giudice di pace. Tale soluzione ha consentito di favorire nell'immediato la funzionalità dell'ufficio stesso. L'esistente dotazione di arredi e strumenti di lavoro è stata completata con la fornitura di numerosi apparati dei quali è stata fatta richiesta.*

*Inoltre per quel che riguarda l'aspetto informatico, è stata avviata una gara in ambito europeo per la fornitura del software per la gestione delle procedure degli uffici del giudice di pace ed è in corso l'esame delle offerte pervenute.*

*Si vuole infine rappresentare che le difficoltà segnalate si inseriscono in un più ampio problema che riguarda la generale ridefinizione del modello organizzativo dell'amministrazione della giustizia, cui questo Ministero lavora soprattutto attraverso iniziative legislative ed amministrative volte a consentire una più razionale distribuzione delle limitate risorse disponibili.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

STORACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

*con sentenza n. 42 del 25 marzo 1980, la Corte Costituzionale dichiarava illegittimità costituzionale dell'articolo 4, n. 1, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e dell'articolo 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, in quanto non escludono i redditi di lavoro autonomo, che non siano assimilabili ai redditi d'impresa, dall'imposta locale sui redditi;*

*attualmente l'Irep incorpora anche l'Ilor, quindi la categoria dei lavoratori*

*autonomi, oltre al grave danno, subisce anche la beffa —:*

*se non ritengano opportuno intervenire per conoscere quale sia la reale situazione sopra esposta;*

*se sia a conoscenza della nota sentenza n. 42 del 25 marzo 1980 della Corte Costituzionale. (4-06601)*

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde, la S.V. Onorevole ha osservato che l'introduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IREP), prevista dall'articolo 3, comma 143 e seguenti della legge 23 dicembre, 1988, n. 662, provocherebbe gravi danni alla categoria dei lavoratori autonomi.*

*In particolare, la S.V. Onorevole ha fatto presente che l'attuale struttura dell'IREP incorrerebbe in dubbi di legittimità costituzionale analogamente a quanto è avvenuto con l'originaria formulazione dell'articolo 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, dichiarato incostituzionale (sentenza n. 42 del 25 marzo 1980) nella parte in cui non escludeva i redditi di lavoro autonomo dall'imposta locale sui redditi, in quanto non assimilabili ai redditi di impresa.*

*Al riguardo occorre precisare che la citata legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede all'articolo 3, comma 143, la delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi contenenti disposizioni volte a semplificare e razionalizzare gli adempimenti dei contribuenti, nonché di ridurre il costo del lavoro e il prelievo complessivo che grava sui redditi di lavoro autonomo.*

*La realizzazione di detti principi è assicurata, tra l'altro dall'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive e dalla contemporanea abolizione di alcuni tributi, tra cui l'imposta comunale per l'esercizio di imprese arti e professioni, eccetera.*

*Vengono pertanto previste le soppressioni tanto di imposte gravanti sui redditi di impresa, quanto di imposte gravanti sui redditi di lavoro autonomi.*

*Si tratta comunque di norme approvate dal Parlamento, non già di scelte lasciate alla discrezionalità del Governo.*

*A ciò si aggiunga che il legislatore delegante, nell'individuare i principi e i criteri cui dovrà ispirarsi l'IREP, ha disposto (comma 144, lettera f), del citato articolo 3), che si possano prevedere, anche in via transitoria, per ragioni di politica economica e redistributiva, tenuto conto anche del carico dei tributi e dei contributi soppressi, differenziazioni di aliquota e di basi imponibili, per settori di attività o categoria di soggetti passivi, anche su base territoriale.*

*Pertanto, i timori espressi dalla S.V. Onorevole non trovano riscontro nei principi a cui il legislatore ha teso uniformare la nuova imposta.*

Il Ministro delle finanze: Visco.

TREMAGLIA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nei mesi scorsi la stampa ha ampiamente riportato stralci di ben tre sentenze di proscioglimento emesse dai diversi Gip di Brescia nei confronti del dottor Antonio Di Pietro, in relazione alle richieste del pubblico ministero dottor Fabio Salamone;

le sentenze in questione hanno ampiamente censurato il comportamento dei pubblici ministeri precedenti, dottor Salamone e dottor Bonfigli, riconoscendo che più volte essi si sono mossi con chiaro intento persecutorio nei confronti del dottor Di Pietro;

dall'interrogante, unitamente all'onorevole Stajano, era stata presentata una interrogazione, in data 11 gennaio 1996, al Ministro di grazia e giustizia, ove, tra l'altro, si ricordava la precedente censura del tribunale di Brescia per il comportamento processuale del dottor Salamone nella sentenza di condanna del generale Cerciello, affermandosi (a pagina 286) che egli aveva istruito a carico del dottor Di Pietro « un procedimento parallelo »; il tribunale stigmatizzava « l'assoluta singolarità del procedere » da parte del dottor Salamone, che « ha di fatto obliato il principio ispiratore del nuovo processo penale... » e ha dimenticato che l'esercizio dell'azione penale non può prescindere « da un minimo di pru-

dente valutazione », e ha avuto una attenzione accusatoria nei confronti del dottor Di Pietro tale da non temere il rischio di danni rispetto all'istruttoria dibattimentale. Nella stessa interrogazione, gli interroganti chiedevano che fossero svolti accertamenti circa una possibile situazione di incompatibilità funzionale in capo al dottor Fabio Salamone nelle indagini da questi condotte a carico del dottor Di Pietro e nelle indagini in corso nei confronti di Filippo Salamone, fratello del suindicato magistrato (questa situazione è all'esame, tuttora, del Csm);

successivamente al suo proscioglimento, il dottor Di Pietro ha presentato diversi e documentati esposti, denunciando la mancata astensione da parte del pubblico ministero dottor Salamone nei predetti procedimenti contro lo stesso dottor Di Pietro;

come risulta da *l'Espresso* del 26 settembre 1996, appare che l'inchiesta ministeriale, scaturita a seguito degli esposti del dottor Di Pietro, abbia riscontrato gravi anomalie nel comportamento del dottor Fabio Salamone, con conclusioni negative a carico del Salamone stesso, che dovrebbero essere all'attenzione del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione —:

se l'ufficio ispettorato del ministero di grazia e giustizia abbia effettuato, durante i mesi estivi del 1996, attività ispettive nei confronti del pubblico ministero Salamone e anche nei confronti del pubblico ministero Bonfigli, e quali siano le conclusioni rassegnate dagli ispettori al riguardo;

se, a seguito di quanto sopra, siano emerse ragioni che evidenziano l'incompatibilità di taluno dei pubblici ministeri sopraindicati a rappresentare la pubblica accusa nel procedimento penale che attualmente si sta svolgendo presso il tribunale di Brescia a carico di Paolo Berlusconi e altri, per i reati di concussione ai danni del dottor Di Pietro;

se tali eventuali conclusioni siano state portate a conoscenza degli interessati, delle autorità preposte e del collegio giu-

dicante; e, in caso negativo, perché non sia stato ancora compiuto questo atto dovuto e di chi siano le responsabilità in proposito;

se non ritenga sconveniente, oltre che ingiusto e assurdo, che alla fase dibattimentale dell'attuale processo di Brescia siano presenti i pubblici ministeri Salamone e Bonfigli, che si trovano in situazione di palese incompatibilità, di cui dovrebbero avere ormai conoscenza, anche se da essi sistematicamente ignorata e comunque disattesa;

se e quali azioni immediate e conseguenti intenda prendere, anche per non distorcere e invalidare il corso della giustizia. (4-04219)

**RISPOSTA.** — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si richiamano le notizie fornite nella risposta all'interrogazione n. 4-00335 vertente sul medesimo tema.*

*Per quanto attiene, in particolare, al provvedimento del Procuratore generale della Repubblica che ha designato per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero nel dibattimento un sostituto procuratore generale, è solo possibile aggiungere a quanto già riferito che il Procuratore della Repubblica di Brescia ha presentato reclamo contro tale atto, davanti al Procuratore generale della Repubblica presso la Suprema Corte di Cassazione. Il detto Procuratore generale ha dichiarato inammissibile il reclamo.*

*Per ciò che riguarda gli accertamenti ispettivi disposti dallo scrivente a seguito dei numerosi esposti presentati dal dott. Di Pietro contro i magistrati Salamone e Bonfigli, cui si è fatto cenno nella risposta alla già citata interrogazione, si comunica che copia della relativa relazione è stata inviata al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione per le valutazioni ed eventuali determinazioni di competenza.*

*Questi, con atto del 30 dicembre 1996, ha esercitato l'azione disciplinare nei confronti del dott. Salamone sia con riguardo all'omesso esercizio della facoltà di astensione in presenza di gravi ragioni di con-*

*venienza, sia in relazione a dichiarazioni in più occasioni rese alla stampa.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

**VELTRI.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — considerato che:

il settimanale *L'Espresso* ha dato notizia di una ispezione a carico del dottor Salomone della procura di Brescia che si sarebbe conclusa negativamente per il pubblico ministero bresciano a causa dei comportamenti tenuti nell'inchiesta a carico del dottor Di Pietro —:

se la notizia pubblicata dal settimanale sopra citato sia vera;

nel caso fosse vera, se non ritenga di assumere le necessarie iniziative perché sia fatta rilevare l'evidente situazione di incompatibilità del dottor Salomone nel processo in corso a Brescia, che vede parte lesa il dottor Di Pietro. (4-04354)

**RISPOSTA.** — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

*Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Brescia ha trasmesso presso questo Ministero numerosi esposti presentati dal dr. Antonio Di Pietro nei confronti dei sostituti procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Brescia Fabio Salamone e Silvio Bonfigli, riguardanti:*

*anomalie ed irregolarità in cui i magistrati sarebbero incorsi nella conduzione delle indagini che hanno interessato l'esponente in qualità di parte offesa o di indagato;*

*l'omessa astensione del dr. Salamone nei procedimenti riguardanti l'esponente stesso, il quale in precedenza — nella veste di sostituto procuratore presso il Tribunale di Milano — aveva acquisito elementi a carico del fratello del magistrato bresciano;*

*commenti negativi, con dichiarazioni rese ad organi di stampa, della decisione del G.I.P. che non aveva accolto la tesi accusatoria.*

*Lo stesso Procuratore Generale ha qui sollecitato l'adozione degli interventi ritenuti utili in relazione a quanto esposto.*

*In conseguenza, ai fini di una approfondita disamina dei fatti, è stata disposta ed esperita un'inchiesta amministrativa. La relativa relazione, unitamente agli allegati, è stata inviata al Procuratore generale della Repubblica presso la Suprema corte di cassazione per le valutazioni e le eventuali determinazioni di sua competenza. Successivamente, i medesimi atti sono stati inviati al Consiglio superiore della magistratura che ne ha fatto richiesta ai fini dell'esercizio delle sue attribuzioni.*

*Sulla base delle risultanze dell'indagine in questione, il richiamato Procuratore Generale, con atto del 30 dicembre 1996, ha esercitato la azione disciplinare nei confronti del magistrato dott. Salamone sia con riguardo all'omesso esercizio della facoltà di astensione in presenza di gravi ragioni di convenienza, sia in relazione a dichiarazioni in più occasioni rese alla stampa.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

VELTRI, BRANCATI, PECORARO SCANIO, ORLANDO e SINISCALCHI. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

*le procure che si occupano di reati contro la pubblica amministrazione e di reati societari hanno richiesto centinaia di rogatorie per conoscere l'entità delle somme trafugate all'estero e per recuperarle allo Stato;*

*i paesi interessati dalle rogatorie, sparsi in tutto il mondo, hanno risposto solo in minima parte e, di conseguenza, pur avendo la magistratura del nostro paese le chiavi delle casseforti nelle quali è custodito il tesoro di tangentopoli, non ha ancora ricevuto il permesso di aprirle;*

*esiste il rischio concreto della prescrizione per i reati per i quali sono state richieste le rogatorie, con conseguente cocente ingiustizia per i cittadini e con grave danno per l'erario;*

*in data 15 ottobre 1996 la Camera dei deputati ha approvato un ordine del giorno con il quale si invita il Governo ad attivarsi perché gli Stati interessati dalle rogatorie rispondano alle richieste delle procure del nostro paese;*

*il Governo si appresta a varare la terza manovra finanziaria che, pur se necessaria, richiederà ulteriori sacrifici ai cittadini, e di conseguenza, il recupero dei soldi di « tangentopoli » rappresenterebbe un segnale preciso di volontà di ristabilire regole di moralità e un atto di giustizia nei confronti di milioni di cittadini onesti —:*

*se non ritenga di adottare un provvedimento normativo in via d'urgenza nel quale prevedere che, in pendenza di rogatorie per i reati di finanziamento illecito ai partiti, corruzione, concussione, falso in bilancio, false comunicazioni sociali, estorsione e ricettazione vengano sospesi i termini di prescrizione. (4-07987)*

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

*La nota lentezza del processo penale pone senza dubbio con forza il problema del pericolo di generalizzata prescrizione dei reati, anche fuori dell'ambito segnalato nell'atto ispettivo.*

*Appare quindi senza dubbio opportuno esaminare la possibilità di introdurre modifiche alla normativa vigente.*

*La questione è stata già esaminata nel passato.*

*Lo schema di legge delega per l'emana-zione di un nuovo codice penale, predisposto dall'apposita Commissione nominata dal Ministro Vassalli con d.m. 8 febbraio 1988, presieduta dal prof. Antonio Pagliaro, prevedeva come causa di sospensione del termine prescrizione l'impugnazione del solo imputato (articolo 53 comma 5), con soluzione poi ripresa, nel corso della XII Legislatura, dal disegno di legge n. 2038/S, d'iniziativa dei Sen. Riz ed altri, recante il nuovo libro primo del codice penale (articolo 130 comma 2), rimasto peraltro senza seguito.*

*Di diversa ispirazione il disegno di legge n. 1625/S, d'iniziativa dei Sen. Fassone ed*

altri, attualmente all'esame del Parlamento, il quale punta essenzialmente su una revisione della disciplina dell'interruzione, proponendo, come scelta qualificante, la soppressione del limite previsto dall'attuale articolo 160, terzo comma, c.p., (atteso il quale il termine complessivo di prescrizione, pure in presenza di atti interruttivi, non può comunque superare di oltre la metà quello « base ») e la sua sostituzione con un meccanismo di « concatenazione » degli atti interruttivi (ciascuno dei quali dovrebbe intervenire entro uno o due anni dal precedente, a seconda della gravità del reato).

Non è dubbio, ad ogni modo, che l'istituto della prescrizione svolga un ruolo determinante sul piano della funzionalità della macchina giudiziaria e dell'efficacia generalpreventiva della minaccia delle sanzioni penali. Nella sua attuale regolamentazione, esso innesca notoriamente un meccanismo « a spirale ». Il costante incremento del carico di lavoro degli uffici giudiziari e l'accresciuta complessità delle procedure hanno, difatti, come naturale portato la dilatazione dei tempi necessari per la definizione dei procedimenti e, con esso, l'accrescimento delle probabilità che la prescrizione maturi nel corso del processo. Di qui un serio incentivo per l'imputato a percorrere, tramite le impugnazioni, tutti i possibili gradi di giudizio, scartando i più rapidi riti alternativi, ai quali pure era affidato un compito deflattivo essenziale nel nuovo pro-

cesso delineato dal codice di procedura penale del 1988: donde, di rimando, un ulteriore motivo di congestione del circuito giudiziario.

La particolare delicatezza degli interventi sulla disciplina della prescrizione è peraltro dovuta al fatto che essa assolve ad un irrinunciabile compito di « garanzia » sul piano della durata ragionevole del processo penale, imposta dall'articolo 6.1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, evitando che l'imputato sconti con il rimanere sine die in tale condizione le lunghezze e le inefficienze dell'apparato giudiziario: di qui alcune remore non soltanto ad ipotesi di allungamento « secco » dei termini prescizionali, ma anche ad ulteriori ampliamenti di vasta portata del novero delle cause di sospensione, del tipo di quello, innanzi ricordato, relativo all'impugnazione del solo imputato.

Proprio in considerazione dell'importanza e della complessità del tema, l'individuazione dei più opportuni correttivi alla disciplina vigente della prescrizione è attualmente allo studio, su incarico dello scrivente, della Commissione per la revisione del codice di procedura penale, presieduta dal Prof. Conso.

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.